

GIUSEPPE FALCONE

L'attribuzione della qualifica *'vir bonus'* nella
prassi giudiziaria d'età repubblicana
(a proposito di Cato, *or. frg.* 186 Sblend.=206 (Malc.))

Estratto
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LIV
(2010-2011)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche interne e sovranazionali.
Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaupa@unipa.it

GIUSEPPE FALCONE

L'attribuzione della qualifica '*vir bonus*' nella
prassi giudiziaria d'età repubblicana
(a proposito di Cato, *or. frg.* 186 Sblend.=206 Malc.)*

ABSTRACT

The qualification '*vir bonus*', involved by an ancient judicial rule and by a *sponsio* (linked to this rule) containing the clause '*ni vir melior esset*', which are both attested in a fragment of Cato the censor, expresses a positive assessment from a moral point of view and not from a social point of view, as is shown by all the sources we have for the III-II century BC. The emergence and the diffusion just in this period of a figure of *vir bonus* characterised in a moral sense is probably due to a political and economic transformation of the Roman society.

PAROLE CHIAVE

Vir bonus, *sponsio*, prova; elogi degli Scipioni.

* I contenuti di queste pagine sono stati da me riferiti, successivamente all'accoglimento dell'articolo nella Rivista, in una Relazione tenuta al convegno "*Vir bonus*. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica" (Trani, 28-29 ottobre 2011).

1. In un frammento di orazione di Catone il censore, ‘*pro L. Turio contra Cn. Gellium*’ (di data incerta), si fa menzione di un risalente criterio di decisione giudiziale che chiama in causa la caratterizzazione dei contendenti come ‘*boni*’ o ‘*mali*’ e che costituisce il presupposto per l’eventuale conclusione di una *sponsio* a sua volta congegnata in modo tale da portare all’accertamento della qualifica di uno dei contendenti come ‘*vir melior*’:

or. frg. 186 Sblend(orio)= 206 Malc(ovati). Atque ego a maioribus memoria sic accipi: si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, siue boni siue mali essent, quod duo res gessissent, uti testes non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum esse. Nunc si sponsonem fecisset Gellius cum Turio, ni uir melior esset Gellius quam Turius, nemo, opinor, tam insanus esset, qui iudicaret meliorem esse Gellium quam Turium: si non melior Gellius est Turio, potius oportet credi, unde petitur.

Catone difende L. Turio in un processo privato intentato da Cn. Gellio in relazione ad una pretesa per la quale il frammento pervenutoci si limita a parlare di ‘*quid petere*’.¹ Dal complessivo contenuto del frammento si desume che l’attore non era in grado di dimostrare la fondatezza della propria richiesta, segnatamente per mancanza di testimoni. Di qui il richiamo ad un criterio decisionale che Catone riferisce ai *maiores*: nel caso in cui le vicende che avrebbero dovuto fondare la pretesa si fossero svolte in assenza di testimoni (‘*quod duo res gessissent, uti testes non interessent*’), se entrambi i litiganti fossero risultati di pari ‘qualità’ (‘*si ambo pares essent, siue boni siue mali essent*’), il giudice avrebbe dovuto prestar fede al convenuto (‘*illi, unde petitur, ei potius credendum esse*’). Tenendo

¹ Per la natura privatistica dell’*agere* cfr. le considerazioni svolte in B. ALBANESE, *La sponsio processuale sulla qualifica di vir bonus*, in *SDHI* 60, 1994, 137 s. (ora in *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 209 s.), il quale inoltre segnala l’impossibilità di precisare, data l’ampia portata del ‘*petere*’, quale specifica pretesa venisse avanzata contro il cliente di Catone. Dal canto suo, ad una delle tre *legis actiones in personam* pensava L. DE SARLO, *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, Modena 1935, 5 s.; propende, invece, per una *legis actio per conductionem* G. PUGLIESE, *Il processo civile romano. I. Le legis actiones*, Roma 1960, 411); ma nulla impedisce di pensare astrattamente anche all’impiego di un *agere per concepta verba*.

conto di questo criterio, Catone aggiunge che, ove, nel processo in questione, si fosse fatto ricorso ad una *sponsio* contenente la condizione negativa ‘*ni uir melior esset Gellius quam Turius*’ – possiamo immaginare una promessa di Gellio a versare una somma di denaro a Turio “a meno che Gellio stesso non risulterà migliore di Turio” – nessuno sarebbe stato tanto stolto da giudicare ‘*meliozem Gellium quam Turium*’: con la conseguenza che, risultando l’attore ‘*non melior*’ del convenuto, e cioè *par* rispetto al convenuto, quest’ultimo avrebbe dovuto essere assolto.

Nella pagine che seguono non mi occuperò dei profili procedurali connessi all’operatività del criterio giudiziale e del connesso ricorso alla *sponsio*: per essi rinvio ad alcune importanti pagine di studiosi che hanno affrontato il problema dell’onere della prova nel processo privato,² ma soprattutto ad una fondamentale indagine appositamente dedicata al brano di Catone e alle sue implicazioni processuali da Bernardo Albanese.³ Piuttosto, l’antica regola decisionale⁴ e il suo rapporto con la *sponsio* saranno di seguito considerate con esclusivo riguardo alla questione del significato della qualifica ‘*vir bonus*’ (sottesa, è appena il caso di esplicitarlo, dal comparativo ‘*vir*

² G. BROGGINI, *La prova nel processo romano arcaico*, in *Jus* 11, 1960, 380 ss.; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*. I cit., 410 ss.

³ In particolare B. ALBANESE, *La sponsio* cit. 139 ss. e 149 s. (= *Scritti* cit., 211 ss. e 221 s.) per la ricostruzione del contenuto e del funzionamento della *sponsio* collegata alla regola giudiziale (ivi a p. 150 = 222: «Si trattava d’una *sponsio* con finalità essenzialmente probatoria, e con funzione strumentale, collaterale e ausiliaria rispetto alla finalità primaria del processo, che restava quella dell’accertamento della fondatezza della pretesa dell’attore»); p. 154 ss. (= 226 ss.) per il rapporto tra la *sponsio* di cui parla Catone e la *sponsio in probrum facta* (su quest’ultimo tema cfr., successivamente allo studio di Albanese, lo specifico saggio di M.L. PELUSO, *Die sponsio in probrum facta im Jurisdiktionskatalog der Lex Irnitana*, in *ZSS* 120, 2003, 43 ss., cui si rinvia anche per le opportune indicazioni bibliografiche).

⁴ Sull’antichità della regola giudiziale in esame cfr. B. ALBANESE, *La sponsio* cit., 144 s. (= *Scritti* cit., 216 s.), il quale opportunamente adduce le due seguenti circostanze: da un lato, il fatto che Catone ricorre ad una locuzione, ‘*a maioribus memoria sic accepit*’, che induce a pensare ad una vicenda di antica trasmissione orale del criterio in questione («una frase in cui può cogliersi, se non ci inganniamo, il convincimento dello stesso oratore circa una lunga tradizione di trasmissione orale della regola addotta, ben prima che venissero in uso trattazioni giuridiche scritte»); dall’altro lato, il fatto che la regola contempla esclusivamente il ricorso alla testimonianza orale (*testes*) e non anche a documenti probatori scritti.

melior menzionato nella *sponsio*).

Mentre un orientamento che si può considerare tradizionale assume che a venire in questione nella comparazione giudiziale – tanto alla luce del criterio decisionale in sé quanto, naturalmente, nel caso di impiego della *sponsio* – fosse il profilo delle qualità morali dei litiganti,⁵ negli ultimi decenni del secolo passato ha fatto qua e là capolino in dottrina l'idea che le contrapposte qualifiche '*boni*' e '*mali*', la caratterizzazione come '*vir melior*' e dunque la stessa indicazione '*vir bonus*', alludessero, piuttosto, alla posizione sociale (o economico-sociale) dei litiganti.⁶ Lo stesso Albanese – pur sottolineando il rilievo della categoria del *vir bonus* quale «valore che precede quello, che poi avrà tanto peso e tanta fortuna, della *bona fides*» e pur osservando, con grande sensibilità storica, che «la 'norma' costituita dal comportamento del *vir bonus*» (giusta la presenza delle parole '*ut inter bonos ... agere oportet*' nella *formula* dell'*actio fiduciae*) «e più ancora il privilegio processuale rappresentato dal fatto d'essere stimato *vir bonus*» fanno sì che il *ius civile* «sempre meglio si disveli [...] come un sistema ricco di valori aventi forte portata evolutiva e non solo come il regno del formalismo, sostanzialmente iniquo, secondo ricostruzioni sommarie di comodo, aventi radici nella stessa riflessione romana tarda»⁷ – ha finito per seguire l'idea che nella valutazione del giudice circa la qualità di *boni* o *mali* confluissero

⁵ M. BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, I, Bonn 1864, 182; L. DE SARLO, *Ei incumbit probatio* cit., 6; H. LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris 1960, 217 s.; G. BROGGINI, *La prova* cit., 382; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*. I cit., 411; J. DE LOS MOZOS TOUYA, *Presupuestos formalistas del derecho romano arcaico en materia de prueba*, in *AHDE* 51, 1981, 672; V. GIUFFRÉ, «*Necessitas probandi*». *Tecniche processuali e orientamenti teorici*, Napoli 1984, 140 nt. 1; F. CANCELLI, *Iudicia legitima, arbitria honoraria e advocatio di Pro Quinto Roscio comoedo, 5,15 nel sistema lessicale-giuridico di Cicerone*, in *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone (Atti Convegno Accademia Ciceroniana – Arpino 1991)*, 1993, 226.

⁶ P. GARNSEY, *Social Status and legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, 211 nt. 1 («*melior* does not have a narrow moral reference»); C. TOMULESCU, *An Aristocratic Roman interpretation at Aulus Gellius*, in *RIDA* 17, 1970, 315 ss. («a rich man or at least a well-off man»); U. VINCENTI, '*Duo genera sunt testium*'. *Contributo alla studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova 1989, 100 nt. 19 («dignità sociale delle parti»). Da ultimo, collega la qualifica '*vir bonus*' allo status sociale, pur senza occuparsi del brano di Catone, R. FIORI, *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 3, 2008, 242 s.

⁷ B. ALBANESE, *La sponsio* cit., 154 (= *Scritti* cit., 156).

anche aspetti sociali ed economici⁸ e, in quest'ottica, ha anche segnalato un paio di antichi testi nei quali i *virī boni* sarebbero richiamati con valenza sociale.⁹

La presente indagine è volta a mostrare come, sulla base dei dati testuali di cui disponiamo, appaia necessario ribadire l'idea che l'antico meccanismo decisionale richiamato da Catone abbia a che fare con una figura di *vir bonus* caratterizzata, di per sé, dal punto di vista morale, e non anche dal punto di vista della condizione economica o della posizione o *status* sociale.

Valga a giustificare questo oggetto d'indagine, in sé circoscritto, la più ampia prospettiva di ricostruzione concernente il *ius civile*, nella quale l'individuazione dell'esatto profilo del *vir bonus* si presta a confluire, secondo la felice intuizione espressa nelle trascritte parole dell'Albanese.¹⁰

2. Nella direzione interpretativa dichiarata poc'anzi mi pare che orienti, anzitutto, il complessivo contenuto della fonte che ci ha trasmesso il *dictum* di Catone, e cioè la pagina delle *Noctes Atticae* (14.2) nella quale Gellio riferisce di un'esperienza personale quale *iudex* in una causa privata.¹¹

Nel processo in questione, avente per oggetto la pretesa della restituzione di una somma di denaro data in prestito, si fronteggiano un attore e un convenuto dall'opposto profilo morale. Costava che

⁸ B. ALBANESE, *La sponsio* cit., 139 nt. 17 (= *Scritti* cit., 211 nt. 17), in esplicita adesione a Garnsey, e 154 (= p. 226).

⁹ Cfr. *infra*, § 5 su nt. 29 e in nt. 65.

¹⁰ L'Autore così concludeva le osservazioni riportate nel testo (*La sponsio* cit., 154 = *Scritti* cit., 156): «Già l'antica *fides*, tipicamente civilistica, costituisce un argomento possente nel senso che accenniamo. Una migliore comprensione giuridica della categoria del *bonus vir*, nel suo rilievo per il diritto privato, indirizza nello stesso senso la riflessione storica».

¹¹ L'intera narrazione di Gellio è oggetto di una ricca letteratura con particolare riguardo al tema dei doveri del giudice e, ancor più, con riguardo al fenomeno del *iurare sibi non liquere*. cfr., per tutti, V. GIUFFRÈ, «*Necessitas probandi*» cit., 135 ss.; J. PARICIO, «*Iurare sibi non liquere*», in *Atti del III Seminario romanistico gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano 1988, 418 ss.; D. NÖRR, *L'esperienza giuridica di Gellio (Noctae Atticae XIV 2)*, in *Filellenismo e tradizionalismo nei primi due secoli dell'Impero (Atti Convegno Accademia dei Lincei - 1995)*, Roma 1996, 33 ss.; G. POLARA, *Autonomia e indipendenza del giudice nell'evoluzione storica delle forme processuali: "iuravi mihi non liquere"*, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano 2004, 335 ss.

l'attore *'uirum esse firme bonum notaeque et expertae fidei et uitae inculpatissimae'* e dinanzi al giudice *'multaque et industria exempla probitatis sinceritatisque eius expromebantur'*; quanto al convenuto, *ostendebatur* che egli *'hominem esse non bonae rei uitaeque turpi et sordida conuictumque uolgo in mendaciis plenumque esse perfidiarum et fraudum'*. Quest'ultimo, sostenuto da numerosi patroni, afferma che, non risultando l'esistenza del debito provata con alcuno dei mezzi di prova idonei, non solo egli stesso deve essere assolto, ma altresì l'attore deve esser condannato per calunnia, e rintuzza le attestazioni addotte in giudizio circa i contrapposti profili morali e le contrapposte condotte di vita (*'quod de utriusque vita atque factis diceretur'*) affermando che la causa si svolge *de petenda pecunia* dinanzi ad un giudice privato, e non *de moribus* dinanzi ai censori. Alcuni amici che facevano parte del *consilium* del giudice-Gellio suggerivano di chiudere senza indugi il processo in favore del convenuto, in quanto, effettivamente, l'attore non produceva alcuna prova a sostegno della propria pretesa; ma Gellio, considerando i due litiganti, *'alterum fidei, alterum probri plenum spurcissimaeque uitae ac defamatissimae'*, non riusciva a risolversi per l'assoluzione e decide così di rinviare la causa e di chiedere consiglio al filosofo Favorino. Costui invita Gellio a seguire Catone, là dove questo *prudentissimus vir* richiamava la regola dei *maiores* a sostegno della posizione di Turio,¹² che è al centro di queste pagine. Il ragionamento di Favorino è il seguente: secondo l'antico criterio, in mancanza di prove del negozio avvenuto tra le parti il giudice deve valutare quale dei due litiganti sia migliore e, nel caso in cui entrambi risultino *seu boni pariter seu mali*, deve giudicare in favore del convenuto; nel caso sottoposto a Gellio, i contendenti non risultano *pares*, poiché l'attore è *optimus*, mentre il convenuto è *deterimus*; dunque, il giudice dovrebbe senz'altro prestar fede all'attore e condannare il convenuto. Gellio, tuttavia, mentre considera questa presa di posizione ben confacente alla statura di un filosofo, non ritiene consono alla propria *mediocritas* il risultare di aver deciso e condannato *de moribus*, anziché *de probationibus rei gestae*, e

¹² Regola che Favorino riferisce (§ 21) con qualche adattamento alla controversia sottoposta a Gellio: in particolare, le *tabulae* quali mezzi di prova non figuravano nel discorso di Catone, trascritto fedelmente da Gellio al § 26.

d'altra parte, non volendosi rassegnare ad assolvere, per mancanza di prove, un convenuto di tale risma, si risolve a *iurare* che la questione non gli è chiara e si libera, così, del grave *impasse*.¹³

Dunque, il *dictum* catoniano viene richiamato da Favorino e, quindi, da Gellio a proposito ed in funzione di un raffronto tra le parti, che verteva direttamente ed esclusivamente sulle qualità morali (secondo l'insistita ed univoca rappresentazione gelliana), e non già

¹³ Gell. N.A. 14.2.4. *Petebatur apud me pecunia, quae dicebatur data numerataque; sed qui petebat, neque tabulis neque testibus id factum docebat et argumentis admodum exilibus nitebatur.* [5]. *Sed eum constabat virum esse firme bonum notaeque et expertae fidei et vitae inculpatisimae, multaque et industria exempla probitatis sinceritatisque eius expromebantur;* [6]. *illum autem, unde petebatur, hominem esse non bonae rei vitaeque turpi et sordida convictumque uolgo in mendaciis plenumque esse perfidiarum et fraudum ostendebatur.* [7]. *Is tamen cum suis multis patronis clamitabat probari apud me debere pecuniam datam consuetis modis: expensi latione, mensae rationibus, chirographi exhibitione, tabularum obsignatione, testium intercessionem;* [8]. *ex quibus omnibus si nulla re probaretur, dimitti iam se oportere et adversarium de calumnia damnari; quod de utriusque autem vita atque factis diceretur, frustra id fieri atque dici; rem enim de petenda pecunia apud iudicem privatum agi, non apud censores de moribus.* [9]. *Tunc ibi amici mei, quos rogaveram in consilium, uiri exercitati atque in patrociniis et in operis fori celebres semperque se circumundique distrahentibus causis festinantes, non sedendum diutius ac nihil esse dubium dicebant, quin absolendus foret, quem accepisse pecuniam nulla probatione sollemni docebatur.* [10]. *Sed enim ego homines cum considerabam, alterum fidei, alterum probri plenum spurcissimaeque vitae ac defamatisimae, nequaquam adduci potui ad absolvendum.* [11]. *Iussi igitur diem diffindi atque inde a subselliis pergo ire ad Favorinum philosophum, quem in eo tempore Romae plurimum sectabar, atque ei de causa ac de hominibus quae apud me dicta fuerant, uti res erat, narro omnia ac peto, ut et ipsum illud, in quo haerebam, et cetera etiam, quae obseruanda mihi forent in officio iudicis, faceret me, ut earum rerum essem prudentior.* [§§ 12-20: Favorino fornisce alcune indicazioni sui doveri del giudice, prima di affrontare direttamente la questione che occupa Gellio] [21]. *‘Quod autem ad pecuniam pertinet, quam apud iudicem peti dixisti, suadeo hercle tibi, utare M. Catonis, prudentissimi viri, consilio, qui in oratione, quam pro L. Turio contra Cn. Gellium dixit, ita esse a maioribus traditum observatumque ait, ut si, quod inter duos actum est, neque tabulis neque testibus planum fieri possit, tum apud iudicem, qui de ea re cognosceret, uter ex his vir melior esset, quaereretur et, si pares essent seu boni pariter seu mali, tum illi, unde petitur, crederetur ac secundum eum iudicaretur.* [22]. *In hac autem causa, de qua tu ambigis, optimus est qui petit, unde petitur deterrimus, et res est inter duos acta sine testibus.* [23]. *Eas igitur et credas ei qui petit, condennesque eum de quo petitur, quoniam, sicuti dicis, duo pares non sunt et qui petit melior est.* [24]. *Hoc quidem mihi tum Favorinus, ut virum philosophum decuit, suavit.* [25]. *Sed maius ego altiusque id esse existimavi, quam quod meae aetati et mediocritati conveniret, ut cognovisse et condemnasse de moribus, non de probationibus rei gestae viderer; ut absolverem tamen, inducere in animum non quivi et propterea iuravi mihi non liquere atque ita iudicatu illo solutus sum.* [26]. *Verba ex oratione M. Catonis, cuius commemoravit Favorinus, haec sunt: ‘Atque ego a maioribus memoria sic accepi ...’.*

sulla loro posizione sociale o economica.¹⁴ Ora, poiché sia Favorino che Gellio (il quale cita testualmente le parole di Catone alle quali alludeva il filosofo: § 26) dovevano avere sott'occhio l'intero contesto dei *verba Catonis*, mi pare legittimo desumere che identica dovesse essere la prospettiva propria del discorso dell'antico oratore: che, cioè, anche nella controversia fra Turio e Cn. Gellio la regola risalente ai *maiores* fosse stata invocata da Catone in funzione di una comparazione tra i profili morali dei contendenti. Del resto, come, da un lato, è del tutto inverosimile che nell'orazione catoniana mancasse una precisa caratterizzazione dei due contendenti, con riferimento ai quali veniva richiamata l'antica regola decisionale, e, ancor più, che non fossero esplicitate le ragioni della recisa affermazione “se Gellio avesse concluso con Turio una *sponsio* ‘*ni uir melior esset Gellius quam Turius*’, nessuno sarebbe stato tanto stolto da giudicare ‘*meliozem Gellium quam Turium*’”; così, dall'altro lato, non è certo pensabile che Favorino invitasse il giudice-Gellio in ambasce ad uniformarsi ad una posizione di Catone, ove questa avesse riguardato profili di valutazione differenti rispetto a quelli che agitavano la coscienza di Gellio.

3. Il racconto delle *Notti Attiche*, peraltro, è prezioso anche per un'altra ragione, e precisamente perché mostra come doveva funzionare, in concreto, un meccanismo di valutazione e comparazione tra le qualità personali dei due contendenti.

Il resoconto gelliano, infatti, attesta che i profili morali delle parti in causa erano ricostruiti e messi a confronto attraverso i concreti comportamenti e i costumi di vita, considerati come riflesso obiettivato dell'*habitus* interiore, che venivano appositamente riferiti dinanzi al giudice da *patroni* o testimoni: cfr. ‘*exempla expromebantur*’ (§ 5); ‘*ostendebatur*’ (§ 6); ‘*quod de vita atque factis diceretur*’ (§ 8).

Del resto, può essere interessante richiamare, con riguardo ad un'epoca più vicina a quella in cui si colloca la testimonianza di Catone, un paio di limpidi esempi offerti dalle orazioni di Cicerone, che – si badi – in termini espliciti chiamano in causa proprio la

¹⁴ Ché, anzi, proprio il litigante caratterizzato tanto negativamente parrebbe fosse dotato di disponibilità economiche, dato il ricorso a numerosi avvocati (§ 7: *cum suis multis patronis*): lo nota anche V. SCARANO USSANI, *Caratteristiche delle persone e criteri giurisdizionali nell'età di A.Pio*, in *Ὅστρακα* 1, 1982, 247 nt. 32.

caratterizzazione di un contendente in giudizio come *'vir bonus'*.

Il primo esempio è offerto dall'orazione *pro Murena*, e precisamente dalla parte dell'arringa (§§ 11-14), volta a rintuzzare le accuse riguardanti la condotta di vita del proprio cliente (*'reprehensio vitae'*). Cicerone, anzitutto, afferma che Murena non si è macchiato di *voluptas* né di *luxuria* durante la campagna militare in Asia (ove, anzi, ha dato prova di *pietas*, impegnandosi con entusiasmo sotto il comando paterno: § 12); quindi, osserva che contro Murena “non viene mostrato” alcun comportamento riprovevole: *'nullum turpe convivium, non amor, non commissatio, non libido, non sumptus ostenditur'* (§ 13); e ancora, che contro di lui “*nulla fraus, nulla avaritia, nulla perfidia, nulla crudelitas, nullum petulans dictum* si può indicare” (§ 14); sulla base di quanto precede, l'oratore conclude che egli difende un *vir bonus* già in forza della stessa ammissione degli avversari, prima ancora che attraverso le proprie *laudes*, che egli dice di riservarsi di utilizzare *postea* (§ 14);¹⁵ e queste *laudes*, che compariranno nelle battute finali dell'orazione, sono le seguenti: *'iniuste neminem laesit, nullius auris voluntatemve violavit, nemini odio nec domi nec militiae fuit'* (§ 87). Questi passaggi mostrano una qualificazione *'vir bonus'* dipendente esclusivamente dalle qualità morali e dalla condotta di vita, alla segnalazione delle quali sono dirette le *laudes* del patrono dinanzi al soggetto giudicante.

Il secondo esempio proviene dall'orazione *pro Roscio comoedo*, e segnatamente dalla sezione dell'arringa (§§ 17-21) nella quale Cicerone compie un'apposita comparazione tra i profili morali dei due *ex-socii*, Fannio e Roscio, nel quadro di un intervento difensivo volto a mostrare l'insussistenza del credito vantato dal primo nei confronti del secondo. In particolare, emerge chiaramente la considerazione della condotta di vita quale riflesso delle qualità morali dei contendenti. Così, Cicerone comincia col dire che, al fine di stabilire quale dei due soci abbia ingannato l'altro,¹⁶ *'dabit nobis iam tacite vita acta ... firmum et grave testimonium'*, indicando la *vita* del proprio cliente come *'purissima et castissima'*, e prosegue poi

¹⁵ *'Nondum enim nostris laudibus, quibus utar postea, sed prope inimicorum confessione virum bonum atque integrum nomine defendimus'*.

¹⁶ Cic., *pro Rosc. com.* 17 *'Quis sit qui socium fraudarit et fefellerit consideremus'*.

con un discorso impostato sulle *virtutes* di Roscio: questi possiede *fides*, *sinceritas*, *abstinentia* e, pur celebre e apprezzato per il suo mestiere teatrale, è considerato dal *populus Romanus* “migliore come uomo che come attore” (§ 17), le sue qualità interiori sono ben conosciute dal giudice Pisone e in ragione di esse lo stesso avvocato di parte avversa, Saturio, lo considera un *vir bonus* (e, addirittura, *vir optimus* e *vir primarius*) (§§ 18-19);¹⁷ poco oltre, l’invito a confrontare la *vita* dei due avversari (*vitam inter se utriusque conferte*) significa prendere atto che lo stesso aspetto fisico di Fannio ne rivela la *malitia* e la *calliditas*, che costui non possiede ‘*ne ullum pilum viri boni*’ e che ‘*ex fraude, fallaciis, mendaciis constare totus videtur*’, e ancora, che una *persona* del teatro plautino (la figura di un lenone) ‘*lutulenta, impura, invisā*’ si ritrova interamente ‘*in moribus, natura, vitaque*’ di Fannio (§ 20); sulla base di tutto ciò, Cicerone conclude che è inconcepibile che Roscio abbia frodato Fannio, chiedendosi retoricamente, di nuovo ponendosi sul piano delle qualità morali: ‘*probus improbum, pudens impudentem, periurum castus, callidum imperitum, liberalis avidum?*’ Con ogni evidenza, i passaggi richiamati attestano tre circostanze: a) la qualifica ‘*vir bonus*’ è assunta con esclusivo riferimento al profilo morale, rilevabile attraverso la concreta condotta di vita; b) l’attribuzione di tale qualifica si inquadra in una comparazione tra due contendenti in giudizio; c) le qualità interiori e i comportamenti, oltre che, naturalmente, riferiti e valorizzati dal *patronus*, sono considerati come ben conoscibili da parte del corpo sociale (l’intero *populus*, secondo la rappresentazione, certo esagerata, di Cicerone).

¹⁷ Sembra opportuno trascrivere l’intero passaggio: Cic., *pro Rosc. com.* 18. *Sed quid ego ineptus de Roscio apud Pisonem dico? Ignotum hominem scilicet pluribus verbis commendo. Estne quisquam omnium mortalium de quo melius existimes tu? estne quisquam qui tibi purior, pudentior, humanior, officiosior liberaliorque videatur? Quid? tu, Saturi, qui contra hunc venis, existimas aliter? nonne, quotienscumque in causa in nomen huius incidisti, totiens hunc et virum bonum esse dixisti et honoris causa appellasti? quod nemo nisi aut honestissimo aut amicissimo facere consuevit. [19] Qua in re mihi ridicule es visus esse inconstans qui eundem et laederes et laudares, et virum optimum et hominem improbissimum esse dices. Eundem tu et honoris causa appellabas et virum primum esse dicebas et socium fraudasse arguebas? Sed, ut opinor, laudem veritati tribuebas, crimen gratiae concedebas; de hoc, ut existimabas, praedicabas, Chaereae arbitrato causam agebas.*

Ebbene, è del tutto naturale pensare che lo stesso fenomeno di apposita attestazione dei comportamenti e delle condotte di vita quali indici dei contrapposti profili morali si verificasse in relazione alla regola di cui parla Catone. Oltretutto, se ancora all'epoca di Cicerone, e addirittura all'epoca di Aulo Gellio, era ben possibile, per il corpo sociale, testimoniare i *facta*, i *mores* e le qualità personali delle parti in causa, tanto più facilmente un giudice poteva ottenere contezza di questi elementi attraverso la testimonianza di *advocati* (patroni, *testes*, amici, vicini etc.) nell'ambito di comunità meno estese, nelle quali più diffusa era la conoscenza della *vita* e della *fama* dei consociati.

4. Sta di fatto che, se consideriamo le fonti coeve o antecedenti alla produzione catoniana a noi pervenute,¹⁸ si constata che le

¹⁸ Tra di esse non è prudente considerare, per le incertezze interpretative che investono la decifrazione del testo, quella che, secondo una proposta di lettura, potrebbe costituire la prima testimonianza del dualismo in esame, e cioè l'iscrizione del cd. vaso di Duenos (risalente, com'è noto, al VI sec. a.C.), ove la si ricostruisca nel seguente modo: *'Duenos med feked en manom einom duenoi. Ne med malo(s) statod'* (su questo documento cfr., ultimamente, O. SACCHI, *Il 'tri-vaso del Quirinale'. Implicazioni giuridico-culturali legate alla destinazione/fruizione dell'oggetto*, in *RIDA* 48, 2001, 277 ss. e spec. 329 ss.; alla rassegna delle varie interpretazioni ivi compiuta vanno, però, aggiunti almeno gli studi di Radke e di Morandi citati qui sotto). Invero, secondo una parte della dottrina *'duenos'*, anziché rappresentare un nome proprio, costituirebbe la versione arcaica della qualifica *'bonus'* (= *duonus*); e su questo presupposto il Colonna, in particolare, ha ritenuto di leggere "un *bonus* mi ha fatto a fin di bene e per un *bonus*, non sia un *malus* a porgermi", assumendo *duenos-bonus* come la designazione con quale l'élite aristocratica del tempo indicava i suoi membri (G. COLONNA, *Duenos*, in *Studi Etruschi*, 47, 1979, 164; spec. 170; possibilista verso questa lettura in chiave sociale S. BOSCHERINI, *La costruzione del latino* cit., 669 e nt. 59). Tuttavia, anche ammettendo che l'iscrizione sia da decifrare nel modo che si è riportato e che, dunque, vi si esprimesse realmente una correlazione tra *boni* e *mali* (cfr., ad es., le diverse prese di posizione di G. RADKE, *Archaisches Latein*, Darmstadt 1981, 79 ss., spec. 93 e di A. MORANDI, *Note su alcuni formulari epigrafici etrusco-italici di età arcaica*, in *Studi Miscellanei*, 29, 1997, 215 ss., i quali recuperano con decisione l'idea che *Duenos* sia nome proprio, indicante il 'firmatario' del prodotto, salvo, peraltro, a fornire decifrazioni ed interpretazioni tra loro differenti), la determinazione con quale il Colonna si è orientato per un'interpretazione in chiave sociale mi appare, francamente, ingiustificata: una riproposizione del motivo dell'ἄγαθός, "comune nel mondo greco dall'Odissea in poi" (p. 171), è tutta da dimostrare; lo stesso dicasi per la lettura (p. 169 s.) delle parole *'duenom duenas'* ("buona tra i buoni") di un'iscrizione falisca del VII secolo nel senso di un riferimento alla dignità sociale di una donna (v., in contrario, A. MORANDI, *Note su alcuni formulari* cit., 217 s.). In realtà, non vi è ragione di preferire la predetta prospettiva concettuale ad altre parimenti ipotizzabili. Ad esempio,

attestazioni di un contrappunto ‘*bonil mali*’ attengono tutte alle qualità interiori e ai comportamenti tenuti.

È opportuno segnalare, anzitutto, che la contrapposizione ‘*bonus/malus*’, e in una prospettiva concernente, certo, il profilo etico-comportamentale, compare in un frammento di altra orazione dello stesso Catone (*or. frg.* 55 Sblend. = 71 Malc.): ‘*Aliud est, Philippe, Amor, longe aliud est Cupido; accessit ilico alter, ubi alter recessit; alter bonus, alter malus*’.¹⁹

segno – al solo scopo di mostrare come il testo, anche con questa decifrazione, si presti a sollecitare una pluralità di interpretazioni, di fronte alla quale è necessario, a mio avviso, lasciare insoluta la questione – un’ulteriore possibilità di lettura (non so se mai prospettata in dottrina), suggerita dalla circostanza che il vaso è stato ritrovato nel deposito votivo di un santuario (F. COARELLI, *Il Foro Boario. Dalle origini alla fine della repubblica*, 1988, 289 ss.; O. SACCHI, *Il ‘tri-vaso del Quirinale’* cit., 280 ss.). Che «nel latino più antico l’aggettivo (scil. *bonus*) era radicato con una spiccata valenza religiosa» lo ammette lo stesso Colonna (*Duenos* cit., 168 s.) ed è circostanza ampiamente ed incisivamente mostrata, in tempi più recenti, da B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano. II* (III-*Sui frammenti delle censoriae tabulae in Varr., De L. Lat.* 6,86-87), in *AUPA* 43, 1995, 83 ss. (= *Scritti* cit., 329 ss.); peraltro, ai riscontri addotti da questi due studiosi sono da aggiungere i formulari di preghiere arcaiche conservati in Cato, *agr.* 134.2 e 139.1, nei quali compare l’espressione ‘*bonas preces precor*’, e cioè = ‘rivolgo preghiere devote’. D’altra parte, Plauto attesta, come si vedrà meglio tra poco, un uso di ‘*bonus*’ per indicare colui che si rivolge alla divinità con autentica devozione, per di più impostando proprio un’antitesi rispetto al *malus*, inteso come colui che, sprovvisto di *pietas*, ricorre allo spergiuro e i cui doni e sacrifici, perciò, non saranno accettati dalla divinità (Plaut., *Rud.* 21-29, su cui *infra*, su nt. 21). Ebbene, sulla base di questi elementi (luogo del ritrovamento e riscontri lessicali), nulla impedisce di immaginare, astrattamente, che le parole della remota iscrizione volessero attestare che l’oggetto, destinato al culto, è stato realizzato da una persona devota e per una persona devota in funzione di una utilizzazione pia dello stesso, e volessero inibirne l’uso da parte di un *malus=impius*. Ma, come accennato, qualsiasi lettura dell’iscrizione rischia, allo stato, di risultare arbitraria; talché è senz’altro il caso di metter da parte questo documento arcaico per rivolgerci, piuttosto, ai testi, ben più vicini agli anni della produzione catoniana, anzi ad essa sostanzialmente contigui, che offrono i primi riscontri, oggettivi ed incontrovertibili, di una opposizione ‘*bonil mali*’.

¹⁹ Cfr. A. WŁOSOK, *Amor and Cupid*, in *Harvard studies in classical philology*, 79, 1975, 173 : «Here the confrontation is combined with a moral valuation, especially a devaluation of Cupid, which agrees with the meaning of the abstracts and is in harmony with the philosophical and chiefly Stoic doctrine of the passions» (segue un confronto con Afran., *frg.* 221 R. ‘*amabit sapiens, cupient ceteri*’). Cfr. A.P. CUGUSI - M.T. SBLENDORIO CUGUSI, *Catone, Opere*, II, Torino 2001, 290 nt. *ad h. l.*, i quali notano che la concordanza con Afranio «lascia intravedere una presa di posizione ostile, da parte di Catone come da parte di Afranio, nei confronti dell’evoluzione della “morale” romana sotto la spinta di mode greche».

Parimenti, nei vv. 270-2 del *Telamo* di Ennio, nei quali si afferma (su probabile influsso epicureo)²⁰ che gli dei si disinteressano delle vicende umane, poiché, in caso contrario, ai *boni* verrebbe del bene e ai *mali* verrebbe del male (*'Ego deum genus esse semper dixi et dicam caelitum, / sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus: / nam si curent, bene bonis sit, male malis, quod nunc abest'*), l'argomentazione consiste nella constatazione che i comportamenti virtuosi dei buoni non vengono ricompensati e quelli riprovevoli dei malvagi non vengono puniti.

Più numerosi e significativi sono i riscontri plautini.

Viene in questione, anzitutto, la prima parte del prologo del *Rudens* (vv. 1-29).²¹ L'astro Arturo vi descrive il proprio ruolo di inviato di *Iuppiter* in terra per conoscere le azioni, i comportamenti, la *pietas* e la *fides* degli uomini, che saranno ricompensati da *Iuppiter* stesso (vv. 11s.); spiega, quindi, che i *mali*, rappresentati qui come soggetti che avanzano false pretese in giudizio o spergiurano di non esser debitori (v. 12s. *'qui falsas litis falsis testimoniis / petunt quique in iure abiurant pecuniam'*; v. 17s. *'qui litem apisci postulant peiuriol mali, res falsas qui impetrant apud iudicem'*), vengono iscritti in un registro che è trasmesso a *Iuppiter* (v. 15) perché questi provveda a punirli, riformando, per dir così, la sentenza del giudice (v. 19); e aggiunge che in diverso registro vengono inseriti i *boni* (v. 21), e cioè coloro che invocano *Iuppiter* con autentica *pietas* e che improntano il proprio comportamento alla *fides* (v.11; v. 28s. *'Idcirco moneo vos ego*

²⁰ E. FLORES, *Letteratura latina e ideologia del III-II a.C.*, Napoli 1974, 95 s.

²¹ Plaut., *Rud.* 1ss. *Qui gentes omnes mariaque et terras movet, / leius sum civis civitate caelitum. / Ita sum, ut videtis, splendens stella candida, / signum quod semper tempore exoritur suol hic atque in caelo: nomen Arcturo est mihi. / Noctu sum in caelo clarus atque inter deos, / inter mortalis ambulo interdius. / At alia signa de caelo ad terram accidunt. / Qui est imperator divom atque hominum Iuppiter, / is nos per gentis alium alia disparat, / qui facta hominum, mores, pietatem et fidem / noscamus, ut quemque adiuvet opulentia. / Qui falsas litis falsis testimoniis / petunt quique in iure abiurant pecuniam, / eorum referimus nomina exscripta ad Iovem; / cotidie ille scit quis hic quaerat malum: / qui hic litem apisci postulant peiuriol mali, res falsas qui impetrant apud iudicem, / literum ille eam rem iudicatan iudicat; / maiore multa multat quam litem auferunt. / Bonos in aliis tabulis exscriptos habet. / Atque hoc scelesti in animum inducunt suom, / Iovem se placare posse donis, hostiis: / et operam et sumptum perdunt; id eo fit quia / nihil ei acceptumst a periuris supplicis; / facilius si qui pius est a dis supplicans, / quam qui scelestust, inveniet veniam sibi. / Idcirco moneo vos ego haec, qui estis bonil quique aetatem agitis cum pietate et cum fide. * * * * **

haec, qui estis boni/ quique aetatem agitis cum pietate et cum fide). È degno di nota, in questo brano, non solo il fatto in sé della contrapposizione netta tra *boni* e *mali* dal punto di vista dell'obbedienza o meno a valori quali la *pietas* e la *fides*, ma altresì il fatto che l'antitesi è specificamente ambientata in una prospettiva processuale (rappresentata, oltre che attraverso la condotta dei litiganti-*mali* e il cenno alla *res iudicata*, dall'intervento del giudice-*Iuppiter*: '*iterum ille eam rem iudicatam iudicat; maiore multa multat quam litem auferunt*'). E ancora, va rimarcata la sequenza (v. 11) '*facta hominum, mores, pietatem et fidem (noscamus)*' quale attestazione della circostanza, alla quale si è già accennato a proposito del testo di Aulo Gellio (*supra*, § 3), che il riconoscimento delle qualità interiori dei *boni* è legato alla constatazione di fatti e di comportamenti obiettivi ed esteriormente rilevabili.

In un brano dei *Menaechmi* si deplora il costume invalso tra le persone più abbienti, le quali vogliono circondarsi di numerosi *clientes* senza badare al fatto che costoro siano *boni* o *mali*.²² L'affermazione '*bonine an mali sint, id haud quaeritant;/ res magis quaeritur quam clientum fides cuiusmodi clueat*' (vv. 575-7) mostra con assoluta evidenza che il contrappunto '*boni/mali*' è incentrato sul rispetto o meno della *fides*. E sempre sul piano dei comportamenti e delle caratteristiche interiori ad essi sottesi si colloca l'ulteriore descrizione della figura dei *clientes* '*mali*' nei versi immediatamente successivi: costoro non rispettano né le *leges* né l'*aequum et bonum*, talché negano di aver ricevuto ciò che è stato loro dato, sono litigiosi, *rapaces viri, fraudulenti*, si arricchiscono con l'usura o a forza di spergiri.²³

In uno squarcio del *Trinummus* un padre mette in guardia il figlio dalle cattive compagnie.²⁴ In questo caso la contrapposizione tra *boni*

²² Plaut., *Men.* 571-579: *Vt hoc utimur maxume more moro./ Molesto atque multo atque uti quique sunt/ optumi maxume morem habent hunc:/ clientes sibi omnes volunt esse multos:/ bonine an mali sint, id haud quaeritant;/ res magis quaeritur quam clientum fides/ cuiusmodi clueat./ si est pauper atque haud malus, nequam habetur,/ sin dives malust, is cliens frugi habetur.*

²³ Plaut., *Men.* 580-584: *Qui neque leges neque aequum et bonum usquam colunt,/ sollicitos patronos habent:/ datum denegant quod datum est, litium pleni, rapaces /viri, fraudulentum,/qui aut fenore aut periuriis habent rem paratam.*

²⁴ Plaut., *Trin.* 281-298: *Nolo ego cum improbis te viris, gnate mi,/neque in via neque in foro necullum sermonem exsequi./Novi ego hoc saeculum moribus quibus siet:/ malus*

e *mali* è impostata con minor nettezza rispetto ai luoghi poc'anzi considerati, ma essa è agevolmente riconoscibile, insieme con la prospettiva etica-comportamentale in cui è proiettata, là dove si afferma che il *malus* – un soggetto descritto (vv. 289-90) come ‘*rapax, avarus, invidus*’, che afferra tutto (‘*rape, trabe, fuge, late*’), con la sola eccezione di ciò che non è possibile *manu tangere* – vuol render il *bonus* simile a sé (v. 284: ‘*malus bonum malum esse volt, ut sit sui similis*’) e che i comportamenti ‘*faecei*’, ‘*turbidi*’ del *malus* costituiscono *dedecus* per i *boni* (v. 297-8).

E ancora, come in un luogo delle *Bacchides* l’alternativa *bonus/malus* è parte di una serie di opposizioni, tutte relative a qualità interiori e a comportamenti: ‘...*nunc certamen cernitur / sisne necne ut esse oportet, malus bonus quivi modi, / iustus iniustus, malignus larguus, commodus incommodus*’ (vv. 399-401); così in un altro passaggio della commedia (vv. 654-660) un servo, tracciando il profilo dell’uomo capace (‘*frugi homo*’), prima afferma ‘*improbis cum improbus sit, harpagnet furibus, furetur quod queat*’, quindi ripropone questa esortazione con le parole ‘*bonus sit bonis, malus sit malis*’.

In un passaggio del *Miles gloriosus* (v. 1364s.) il dualismo *bonus/malus* è impostato sull’essere o meno un servo ‘*fidelis*’: ‘*Cogitato identidem tibi quam fidelis fuerim. / Si id facies, tum demum scibus tibi qui bonu’sit, qui malus*’.

Infine, seppur formulato come opposizione tra ‘*viri boni*’ e ‘*improbi*’ (anziché ‘*mali*’) è egualmente indicativo il contrappunto fissato in alcuni versi dello *Pseudolus*. A parlare è un lenone: ‘*Boni me viri pauperant, improbi augent; / populo strenui, mi improbi usui sunt*’ (v. 1128s.). I *boni viri* sono ‘*strenui*’ – impegnati e valorosi (anche, ma

bonum malum esse volt, ut sit sui similis; / turbant, miscent mores mali: rapax avarus invidus / sacrum profanum, publicum privatum habent, hiulca gens. / Haec ego doleo, haec sunt quae me excruciant, / haec dies noctesque tibi canto ut caveas. / Quod manu non queunt tangere tantum fas habent quo manus abstineant, / cetera: rape trabe, fuge late – lacrimas haec mihi quom video, eliciunt, / quia ego ad hoc genus hominum duravi. / Quin prius me ad plures penetravi? / Nam hi mores maiorum laudant, eosdem luttitant quos conlaudant. / Hisce ego de artibus gratiam facio, / ne colas neve imbuas ingenium. / Meo modo et moribus vivito antiquis, / quae ego tibi praecipio, ea facito. / Nil ego istos moror faeceos mores, / turbidos, quibus boni dedecorant se.

non solo, in senso militare),²⁵ che giovano alla comunità –, mentre gli *improbi* dedicano il loro tempo a faccende squallide (*scortum quaerere*: v. 1125), che giovano al lenone stesso.²⁶

5. I riscontri della opposizione *boni/mali* nelle fonti a cavallo tra il III e il II secolo attestano, dunque, che essa non vi compare mai in relazione a profili economico-sociali, bensì ricorre soltanto in relazione ai concreti comportamenti e alle qualità morali delle persone. Questo è anche il quadro generale che risulta dagli impieghi, nelle fonti risalenti allo stesso arco temporale,²⁷ della qualifica *vir bonus* in sé.

Il riscontro più antico è offerto dall'elogio contenuto nell'iscrizione funebre di Lucio Cornelio Scipione (console nel 259):

ILLRP 310 = ILS 2-3:
L. CORNELIO L. F. SCIPIO
AIDILES COSOL CESOR

²⁵ Cfr. le fonti citate in HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire* cit., 250 e 485 s., alle quali *adde*, almeno, Plaut., *Truc.* 493 e *Persa* 67.

²⁶ Cfr. anche, seppur meno significativo, Plaut., *Asin.* 129 *'Bene merenti mala es, male merenti bona es'*.

²⁷ Non disponiamo di riscontri per epoche più antiche. Nulla, infatti, si può desumere (diversamente da come pensa R. FIORI, *Fides e bona fides* cit., 242 nt. 25) da equipollenze rispetto a termini arcaici come quelle contenute nei seguenti lemmi festini: *'Sanates'* (474 L.: *'In XII cautum est, ut idem iuris esset sanatibus quod fortibus, id est bonis'*), *'Fortes'* (74 L.: *'fortes, frugi et bonus, sive validus'*) e *'Horctum fortum'* (91 L.: *'Horctum et fortum pro bono dicebant'*): esse, infatti, potrebbero esser frutto di interpretazioni recenti non necessariamente fedeli all'originaria portata concettuale di quei termini. In ogni caso, poi, come all'interno della sequenza *'fortes, frugi et bonus, sive validus'* il segno *'bonus'* sembra richiamare, sul piano del comportamento, i concetti di capacità, abilità, efficacia, produttività etc., così, se leggiamo l'intero discorso della glossa *'Sanates'* (474 L.) al cui interno è la citazione delle XII tavole – *'Sanates dicti sunt, qui supra infraque Romam habitaverunt. Quod nomen his fuit, quia cum defecissent a Romanis, brevi post redierunt in amicitiam, quasi sanata mente. Itaque in XII cautum est, ut idem iuris esset Sanatibus quod Fortibus, id est bonis, et qui numquam defecerant a populo Romano'* –, si constata che, qualunque cosa significasse realmente *'sanates'* nel lessico delle XII Tavole, il punto di vista (di Festo? della sua fonte?) sotteso all'identificazione *'id est bonis'* è quello delle *virtutes* e non già dello *status* sociale: l'identificazione *fortes* = *'boni et qui numquam defecerint a populo Romano'* riflette, infatti, il binomio *'boni et fideles'* riferito ai popoli alleati leali e fedeli dei Romani, frequentemente attestato in fonti recenti (tra le quali basterà citare Sall., *bell. Iug.* 77.3; Liv. 9.2.5; 22.37.5; 24.48.5; 29.17.2; 37.53.9; 42.6.8; cfr. anche, ad es., il superlativo *'provincia fidelissima atque optima'* in Cic., *Phil.* 7.11).

*Honc oino ploirume cosentiont Romai
duonoro optumo fuise viro
Luciom Scipione filios Barbati
consol censor aidilis hic fuet apud vos
Hec cepit Corsica Aleriaque urbe
dedet tempestatebus aide meretod.*

Nel testo si afferma che “la maggior parte dei cittadini a Roma sono d'accordo che (solo)²⁸ Scipione è stato il migliore tra i *boni viri*” (*duonorum optumo viro*, cioè *bonorum optimum virum*).

L'Albanese ha ritenuto che queste parole testimoniano che i «*boni viri* erano considerati come una struttura sociale».²⁹ A me sembra, piuttosto, che, nella prospettiva di un riferimento alle qualità personali del soggetto,³⁰ il riconoscimento tributato a Scipione alluda al fatto che egli fu ritenuto primeggiare rispetto a soggetti considerati come ‘*boni*’ in quanto portatori di *virtutes*. Questa conclusione si può sostenere sulla base di un paio di circostanze.

Anzitutto, nel solo altro caso attestato nelle fonti di attribuzione della qualifica ‘*bonorum optimus virum*’ questa viene esplicitamente

²⁸ Seguirei R. TILL, *Die Scipionenelogen*, in *Fest. K. Vretska*, Heidelberg 1970, 278, nel ritenere che ‘*hunc unum*’ (*honc oino*, nell’iscrizione) sia da leggere come forte “antitesi retorica” rispetto a ‘*plurimi*’ (*plourume*). Cfr. l’elogio di *Atilius Calatinus* (console durante la I guerra punica) riferito da Cicerone (*fin.* 2.116; *Cato* 61): ‘*Hunc unum plurimae consentiunt gentes populi primum fuisse virum*’. A proposito di quest’ultimo elogio, è opportuno precisare che la presenza di ‘*primum*’ nel lessico ciceroniano in chiave politico-sociale (J. HELLEGOUARC’H, *Le vocabulaire* cit., 465) non costringe a pensare che anche questa fosse la prospettiva della qualifica ‘*primum vir*’ riconosciuta a *Calatinus* (né dunque, ancor meno, ad immaginare un’eventuale identica valenza per la qualifica ‘*bonorum optimum virum*’ nell’elogio di L. Cornelio Scipione, anch’essa oggetto di un’attribuzione da parte del corpo sociale): invero, non soltanto lo stesso Cicerone assume, in *Rosc. com.* 19, ‘*vir primum*’ come posto sullo stesso piano delle qualifiche ‘*vir bonus*’ e ‘*vir optimus*’ poco prima utilizzate per sottolineare il profilo morale del suo assistito (*supra*, § 3 su nt. 17), ma, altresì, Plauto, autore assai vicino all’epoca dell’elogio di *Calatinus*, utilizza l’epiteto ‘*vir primum*’ come contraltare rispetto a ‘*vir scelestus*’ (*Rud.* 1058 e 1073).

²⁹ B. ALBANESE, *La sponsio processuale* cit., 146 (= *Scritti* cit., 218).

³⁰ In quest’ottica, ad es., E. SCHMÄHLING, *Die Sittenaufsicht der Censoren. Ein Beitrag zur Sittengeschichte der römischen Republik*, Stuttgart 1938, 6; R. TILL, *Die Scipionenelogen* cit., 278.

collegata a profili interiori.³¹ In particolare, nel 204 a.C. il Senato fu chiamato a decidere quale cittadino fosse più idoneo a prendere in consegna il simulacro della Madre Idea proveniente dalla Frigia.³² La scelta dei senatori cade su Scipione Nasica: “*P. Scipionem ... iudicaverunt in tota civitate virum bonorum optimum esse*” (Liv.29.14.8). Ebbene, Dione Cassio (17.61) riferisce che Scipione Nasica fu insignito di questo titolo per la sua devozione e per la sua giustizia: “*εὐσεβῆς καὶ δίκαιος ἐνομίζητο*”; Diodoro Siculo (34.33) afferma che il riconoscimento gli fu assegnato perché «non solo appariva distinguersi per devozione verso gli dei, ma anche primeggiava come *πολιτικός* e come assennato nell’espone la propria opinione»; e non meno significativamente, Livio precisa (29.14.9) che le fonti da lui consultate (evidentemente, si tratta di una tradizione diversa rispetto a quella cui si riconducono i due autori greci) non hanno registrato ‘*quibus virtutis inducti*’ i senatori avessero giudicato in favore di Scipione, con ciò mostrando come fosse cosa scontata che l’attribuzione della qualifica ‘*bonorum optimus virum*’ si fondava sulle *virtutes* dell’onorato.

In secondo luogo, il confronto con gli elogi incisi sugli altri sepolcri degli Scipioni³³ porta ad ammettere che un riferimento alle qualità personali del nostro Lucio Cornelio Scipione non poteva mancare. In codesti elogi, infatti, è elemento costante, e rappresentato con grande risalto, il richiamo alle *virtutes* (o accanto all’indicazione delle cariche ricoperte³⁴ o in via esclusiva, nel caso che la morte

³¹ J. VOGT, *Vorläufer des Optimus Princeps*, in *Hermes*, 68, 1933, 84 ss.; più di recente, J. HELLEGOUARC’H, *Le vocabulaire latin* cit., 496; E. FLOWER, *Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture*, Oxford 2001, 177 nt. 78.

³² Liv.29.14; Val.Max. 7.5.2; Diod. Sic. 34.33; Cass. Dio 17.61; App., *Hann.* 56.

³³ Sui quali, di recente e con ampiezza di respiro, cfr. E. FLOWER, *Ancestor Masks* cit., 166 ss. (v.a., ivi, *Appendix B*, p. 326 ss.); M. PANI, *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma 1997, 44 ss.; MCDONNELL, *Roman Manliness. Virtus and the Roman Republic*, Cambridge 2006, 33 ss.

³⁴ *ILLRP* 309 = *ILS* 1 (*Scipio Barbatus*: subito *infra*, nel testo); *ILLRP* 316 = *ILS* 6 (*Cn. Cornelius Scipio Hispanus*, pretore nel 139): “Cn. Cornelius Cn. F. Scipio Hispanus, l pr(aetor), aid(ilis) cur(ulis), q(uaestor), tr(ibunus) mil(itum) (bis), (decem)vir sl(itibus) iudik(andis), l (decem)vir sacr(is) fac(iundis). l V i r t u t e s generis mieis moribus accumulavi, progeniem genui, facta patris petiei. Maiorum optenui laudem ut sibi me esse creatum laetentur; stirpem nobilitavit honor”; *ILLRP* 311 = *ILS* 4 (*P. Cornelius*, figlio di *Africanus*): “Quei apice insigne Dial[is] fl[aminis] gesistei l mors perfec[it] tua

prematura abbia impedito il compimento del *cursus honorum*³⁵). Questa circostanza generale,³⁶ poi, si incrocia con un'indicazione più specifica che proviene dall'elogio di Scipione Barbato (console nel 298), padre di Lucio Cornelio:

ILLRP 309 = ILS 1:

L. CORNELIO CN. F. SCIPIO

.....

*Cornelius Lucius Scipio Barbatus
Gnaivod patre prognatus fortis vir sapiensque
quoius forma virtutei parisuma fuit
consol censor aidilis quei fuit apud vos
Taurasia Cisauna Samnio cepit
subigit omne loucanam opsidesque abdoucit.*

In dottrina è comunemente ammessa l'esistenza di uno stretto collegamento tra la redazione delle due iscrizioni.³⁷ In quest'ottica è

essent omnia | brevia, honos, fama, v i r t u s q u e | gloria atque i n g e n i u m .
quibus sei | in longa licuisset tibi uter vita, | facile facteis superases gloriam | maiorum.
qua re lubens te in gremiu, | Scipio, recipit terra, Publi, | prognatum Publio, Corneli” (il riferimento alla carica di capo dei Flamini Diali è, però, un'aggiunta successiva).

³⁵ *ILLRP 312 = ILS 7 (L. Cornelius Scipio, forse fratello o figlio dell'Hispanus):* “L. Cornelius Cn. f. Cn. n. Scipio. M a g n a s a p i e n t i a | m u l t a s q u e
v i r t u t e s | aetate quom parva | posidet hoc saxum. Quoiei vita defecit, non | honos
honore, is hic situs, quei nunquam | victus est v i r t u t e i . Annos gnatus (viginti) is |
l[oc]eis mandatus. Ne quairatis honore | quei minus sit mandatus”.

³⁶ Sulla quale, di recente, M. PANI, *La politica in Roma antica* cit., 45 ss. Sbaglia E. VILLA, *Attualità e tradizione* cit., 111, nell'affermare che «gli Elogi del III secolo sono rivolti a persone giudicate ottime per le loro magistrature» (analogamente, con riferimento all'elogio di Lucio Cornelio Scipione, D.EARL, *The Moral and Political Tradition of Rome*, New York 1985, 21).

³⁷ Quale che sia la successione cronologica tra le stesse. L'opinione tradizionale ritiene che l'iscrizione più antica sia quella relativa a L.Cornelio Scipione (morto intorno al 230) e che l'elogio del padre, Scipione Barbato, sia stato aggiunto successivamente, in sostituzione di un più scarno testo originario: per essa rinvio, anche per la discussione critica e per importanti precisazioni, a F. COARELLI, *Il sepolcro degli Scipioni*, in *Dialoghi di Archeologia*, 6, 1972, 82 ss. (il quale pensa ad un intervento datato intorno agli anni 200-190); si è, tuttavia, recentemente sostenuto che, tra i due elogi, il più antico sia, al contrario, quello di Scipione Barbato, da collocare negli anni tra il 260 e il 250: cfr. R. WACHTER, *Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v. Chr.*, Bern 1987, 301 ss.; E. FLOWER, *Ancestor Masks* cit.,

interessante osservare che nell'elogio di Barbato l'elenco delle cariche ricoperte e delle imprese belliche compiute ('*consol – abdouciè*') è preceduto da un riferimento alle qualità personali ('*fortis vir sapiensque quoius forma virtutei parisuma fuit*').³⁸ il che si presta a confermare, in chiave di parallelismo tra la struttura complessiva dei due testi, la conclusione che anche nell'elogio del figlio Lucio Cornelio l'indicazione delle cariche e delle gesta militari ('*consol censor aidilis hic fuet apud vos hec cepit Corsica Aleriaque urbe*') fosse preceduta da un riferimento analogo (la qualifica '*duonorum optimum viro*', appunto).³⁹

È appena il caso di precisare che, una volta constatato questo riferimento alle qualità personali, sarebbe ingiustificato circoscriverlo, con riguardo alla formula '*bonorum optimum virum*', al solo termine '*optimus*', immaginando magari una diversa sfumatura (sociale o sociale-politica) per la qualifica '*boni viri*'. Con ogni evidenza, infatti, la formula in questione è costruita sulla comparazione tra '*optimus*' e la qualifica di grado positivo '*virī boni*' e, in quanto tale, mi pare che essa abbia senso solo ove entrambi gli elementi esprimano una

172 ss.; M.PANI, *La politica in Roma antica* cit., 45; M. MCDONNELL, *Roman Mainless* cit., 34 nt. 57; da ultimo, M. MASSARO, *Questioni di epigrafia scipionica*, in *Epigraphica*, 70, 2008, 33 ss. (ove, peraltro, si avanza l'ipotesi che in origine gli elogi fossero collocati accanto alle *imagines* poste nella 'galleria domestica' dei defunti).

³⁸ Su queste parole cfr., in particolare, R. TILL, *Die Scipionenelogien* cit., 280 s. e, ultimamente, M. MASSARO, *Questioni* cit., 53 ss. Specificamente, quanto al binomio '*fortis vir sapiensque*', mi pare preferibile l'individuazione di due differenti ambiti di riferimento (militare e civile) sostenuta dai due predetti studiosi (nonché da D. EARL, *The moral and political tradition of Rome*, New York, 1984, 22) anche sulla base dell'elogio funebre di Lucio Metello pronunciato dal figlio Cecilio nel 221 (cfr. Plin., *Nat.Hist.* 7.139s. '*voluisse primarium bellatorem esse, optimum oratorem, fortissimum imperatorem, auspicio suo maximas res geri, maximo honore uti, summa sapientia esse, summum senatorem haberi, pecuniam magnam bono modo invenire, multos liberos relinquere et clarissimum in civitate esse*'), rispetto all'idea di M. MCDONNELL, *Roman Mainless* cit., 34 s., secondo cui anche la qualifica '*sapiens*' potrebbe avere una connotazione militare.

³⁹ Sull'interpretazione del valore di '*boni viri*' nell'elogio scipionico in questione risulta contraddittorio l'atteggiamento di M. Massaro. Questo studioso, infatti, da un lato (*Questioni* cit., 62 s.) apre alla possibilità di un riferimento ad 'uomini virtuosi' (ma richiamando, al contempo, gli usi nella propaganda politica ciceroniana, su cui cfr. *infra*, nt. 95) e riconosce (p. 64 nt. 110) il valore etico-comportamentale' della qualifica in alcune tra le fonti letterarie di III-II secolo che saranno considerate tra breve nel testo; dall'altro lato, però (p. 89), attribuisce senza esitazioni alla formula *bonorum optimum* dell'elogio in questione un riferimento alla "posizione sociale".

medesima prospettiva concettuale.⁴⁰

Nel teatro di Plauto e Terenzio *'vir bonus'* è usato, ora con accento serio ora con ironia e sarcasmo, ma sempre con riferimento a valori interiori e ai concreti comportamenti nei quali quei valori si traducono.

Così, in Plaut., *Curc.* 708 un soggetto è qualificato *'vir bonus'* per aver trattato *'bene et pudice'* una *virgo*; in *Poen.* 1389 comportarsi da *boni* significa ascoltare chi supplica;⁴¹ in *Pseud.* 1128s., come si è già visto,⁴² si pone un'equivalenza tra *'boni viri'* e *'strenui'*; e in *Pseud.* 1145 *vir bonus* allude implicitamente (in un intreccio con un uso ironico) a chi soccorre l'amico debitore in difficoltà, fornendogli il denaro. Con tono ironico o sarcastico, poi, l'appellativo è rivolto: in *Capt.* 954 e 956⁴³ ad un servo che non ha mai detto la verità e che si è macchiato di malefatte;⁴⁴ in *Curc.* 610 all'autore di una ribalderia (il quale, per ciò, è qualificato poco oltre – v. 614 – come *'scelus vir'*); in *Persa* 788 ad uno schiavo artefice della macchinazione che muove l'intera vicenda;⁴⁵ in *Poen.* 1333 ad un lenone che ha tenuto in

⁴⁰ Risente di questa tradizionale rappresentazione il racconto di Liv. 26.50.6 (non importa se attinto ad un'antica tradizione annalistica o se autonomamente rielaborato dallo storico patavino). L. Cornelio Scipione Africano, dopo essersi distinto per la *benignitas* con la quale ha trattato gli ostaggi e ha salvaguardato con *verecundia* la *pudicitia* delle donne, ivi inclusa la fidanzata del principe dei Celtiberi, propone a quest'ultimo di stringere un rapporto di *amicitia* con il popolo romano, affermando: «*si me v i r u m b o n u m credis esse patrem patruumque meum iam ante hae gentes norant, scias multos nostros similes in civitate Romana esse*». È degno di nota, insieme con il riferimento alla qualifica *vir bonus*, il cenno alla continuità rispetto alle *virtutes* degli ascendenti, che colloca le parole trascritte perfettamente in linea con la 'cultura' sottesa agli elogi funebri degli Scipioni (su di essa – plasticamente espressa dal *'virtutes generis meis moribus accumulavi'* di *ILLRP* 316 = *ILS* 6 citato *supra*, in nt. 34 – cfr., per tutti, l'incisivo intervento di M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 1986, 191 ss.).

⁴¹ Plaut., *Poen.* 1389s. *'Quando bonis estis, ut bonos facere addecet, / facite ut vos vostro subveniatis supplici'*.

⁴² *Supra*, su ntt. 25-26.

⁴³ Il testo è riportato *infra*, in nt. 50.

⁴⁴ Cfr., rispettivamente, *Capt.* 960 *'Recte et vera loquere: sed neque tu vere neque recte adhuc fecisti umquam'*; *Capt.* 972 *'et fugi et tibi surrupui filium et eum vendidi'*.

⁴⁵ Cfr. i vv. 795 s., in cui Dardalo, dopo aver, appunto, salutato come *bonus vir* lo schiavo Tossilo, gli si rivolge in questi termini: "E tu che hai da dirmi, pendaglio da forca, logoratore di sferze? Ti piace come m'hai preso in giro, come m'hai cacciato in trappola, come m'hai fatto fregare da quel Persiano?" (trad. E.Paratore).

servitute due figlie altrui, *liberae* e *ingenuae*, e che ha commesso furto;⁴⁶ in *Pseud.* 1144s. al debitore che non paga e che per ciò è inseguito da un codazzo di creditori.

Un discorso a sé richiede, infine, il cenno scherzoso in Plaut., *Cas.* 724, il solo impiego che potrebbe far pensare, a prima vista, ad un collegamento tra qualifica *vir bonus* e *status* sociale: il servo *Olympio* si abbiglia ‘*magnufice patricieque*’, e il suo padrone *Lysidamus* lo saluta con le parole ‘*Bone vir, salve*’ e ne ammira l’incedere elegante e aggraziato (‘*Lepide excuratus incessisti*’).⁴⁷ In realtà, mi pare che questo luogo plautino echeggi in chiave ludica il motivo della καλοκἀγαθία, penetrato nella cultura romana almeno dalla metà del III secolo (come rivela il già considerato elogio di Scipione Barbato ‘*quouis forma virtutei parisuma fuit*’):⁴⁸ un motivo, peraltro, certamente accolto in alcuni versi del *Miles gloriosus*,⁴⁹ e che si riflette, nel passo in esame, nel riferimento all’*incedere lepide excuratus*. Del resto, ‘*bellus*’ e ‘*lepidus*’ sono accostati a ‘*bonus vir*’ e a ‘*boni frugi*’ in *Capt.* 954ss.;⁵⁰ così come in *Poen.* 1332ss. si accostano ‘*bonus vir*’ e ‘*bellus homo*’;⁵¹ e in *Persa* 474 uno schiavo si autoqualifica, per i propri comportamenti, ‘*probus, lepidus civis*’ e, poco oltre, ‘*bonus*’ (v. 479). In sostanza, tenendo presente sia il ricorrere del motivo della καλοκἀγαθία in alcuni luoghi plautini sia le univoche risultanze dell’uso plautino di *vir bonus* fin qui elencate, mi pare si debba

⁴⁶ Il testo è riportato *infra*, in nt. 51.

⁴⁷ Nel dialogo che segue, poi, *Lysidamus* si presta ad un ludico rovesciamento di ruoli, assumendo la parte di servo di *Olympio*: vv. 733-758.

⁴⁸ Cfr., ad es., le pagine del Till e del McDonnell citate *supra*, in nt. 38.

⁴⁹ Cfr. i vv. 12; 57; 1027; 1042; 1327: da ultimo, M. MCDONNELL, *Roman Mainless* cit., 34 s. Non è inutile segnalare che la consapevolezza, nella produzione plautina, del sistema di valori quale sotteso, in particolare, agli elogi degli Scipioni è testimoniata in modo incisivo dai vv. 642-652 del *Trinummus*, nei quali, partire da D.C. EARL, *Political Terminology in Plautus*, in *Historia* 9, 1960, 235 ss., è stata ben colta la corrispondenza con ILLRP 316 = ILS 6 (iscrizione sul sepolcro di *Cn. Cornelius Scipio Hispanus*: *supra*, nt. 34).

⁵⁰ Plaut., *Capt.* 954-8: HE. *Age tu illuc procede, bone vir, lepidum mancipium meum.* / STA. *Quid me oportet facere, ubi tu talis vir falsum autumas? Fui ego bellus, lepidus: bonus vir numquam, neque frugi bonae, neque ero umquam, ne spem ponas me bonae frugi fore.*

⁵¹ Plaut., *Poen.* 1332-1335: AG. *Bonum virum eccum video, se recipit domum.* / HA. *Quis hic est?* AG. *Vtrumvis est, vel leno vel Lycus! in servitute hic filias habuit tuas et mi auri fur est.* HA. *Bellum hominem, quem noveris.* / AG. *Rapiamus in ius.*

concludere che in *Cas.* 724 il Sarsinate ha giocato sulla considerazione dell'abbigliamento e dell'incedere 'aristocraticamente' eleganti quali indicatori di un distinto atteggiamento interiore.

Quanto a Terenzio, in *Adelph.* 463 l'aver violato una *virgo* è considerato contrario all'*officium* di un *bonus vir*; in *Adelph.* 961ss. un soggetto è qualificato *vir bonus* perché ricompensa chi ha ben meritato; in *Andr.* 915 la qualifica è assunta come incompatibile con l'aver trattato in inganno persone inesperte e ben educate (v. 911 '*Imperitos rerum, eductos libere, in fraudem inlicis?*') e con l'aver combinato matrimoni con meretrici (v. 913); in *Phorm.* 638 *vir bonus* è colui che esegue immediatamente un impegno assunto. Con accento ironico o sarcastico l'epiteto è riferito: in *Adelph.* 476 ad un giovane che, dopo essersi macchiato del *facinus* (v. 447) di aver violato una *virgo*, ha abbandonato la ragazza gravida per andare appresso ad una suonatrice; in *Adelph.* 556 ad un servo subito prima indicato come '*sceleratus*' (v. 553); in *Andr.* ad un servo (vv. 616 e 846) considerato, per le sue malefatte, '*scelus*' e '*furcifer*' (vv. 607; 618; 844); in *Eun.* 660 e 850 ad un servo che, fingendosi eunuco, ha violato una *virgo* e perciò è detto '*scelerosus*' e '*impius*' (v. 643); infine, in *Eun.* 918 ad un soggetto che si ritiene abbia organizzato una faccenda riprovevole e che per questo è considerato '*sacrilegus*', '*scelus*', '*scelestus*' (vv. 922; 941; 944).

Vengono in questione, infine, alcune testimonianze fornite dallo stesso Catone,⁵² tra le quali conviene considerare in primo luogo la celebre *laudatio* della figura del *vir bonus* contenuta nelle battute

⁵² Mi limito, naturalmente, a considerare gli impieghi per i quali il contesto consente di trarre qualche indicazione specifica. Restano fuori, pertanto, i celebri *dicta* '*Orator est vir bonus dicendi peritus*' (*ad Marc. fil.* 18 Cugusi-Sblendorio Cugusi; cfr. *Sen., contr.* I, *praef.* 9 e *Quint., inst. or.* 12.1.1) e '*vir bonus ... colendi peritus*' (*ad Marc. fil.* 7 Cugusi-Sblendorio Cugusi; cfr. *Serv., in Verg. georg.* I.46.); ma anche i luoghi del *De agri cultura* nei quali si accenna alla figura del '*boni viri arbitratus*' (*agr.* 144.3; 145.3; 148.1; 149.2): pur se, infatti, personalmente tenderei a considerare che il soggetto al quale si affida la quantificazione di un *damnum* o la *degustatio* in vista della vendita del vino fosse individuato come persona «di provata fiducia» (così A. BURDESE, *Catone e la vendita del vino*, in *SDHI* 66, 2000, 273) per qualità personali quali la competenza e l'imparzialità, nondimeno, in assenza di qualsiasi indicazione esplicita, ritengo metodologicamente preferibile non valutare questi riscontri per argomentare circa la prospettiva (morale o sociale) della qualifica '*vir bonus*'.

introduttive del *De agri cultura*.⁵³

Cato, *de agr.*, *prae*f. 1. *Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item fenerari, si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli: quanto peiorem civem existimarint feneratorem quam furem, hinc licet existimare.* 2. *Et uirum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur.* 3. *Mercatorem autem strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, uerum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum.* 4. *At ex agricolis et uiri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque inuidiosus, minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt.*

La portata economico-sociale e politica insita nell'esaltazione catoniana del modello dell'*agricola* (nell'*incipit* come nell'intera opera) è indubitabile e risaputa.⁵⁴ Ma ciò non significa che ad avere

⁵³ Autorevoli linguisti hanno sottolineato che la qualifica 'bonus' costituisce un tipico esempio di "banalità" della lingua parlata, sovente utilizzata per la sua portata "inespressiva", che consente a chi parla di manifestare un giudizio positivo senza ulteriormente impegnarsi in precisazioni concettuali; e hanno segnalato che siffatto elemento della lingua parlata è accolto con particolare frequenza proprio da Catone nel *De agri cultura* (J. MAROUZEAU, *Traité de stylistique latine*, 88 ss.; C. DE MELO, in R. TILL, *La lingua di Catone*, traduzione e note supplementari di C. De Meo, Roma 1968, 190 nt. 95; S. BOSCHERINI, *La costruzione del latino*, in A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE, *Storia di Roma*, IV, Torino 1989, 677 e nt. 122; nello stesso senso – a proposito di 'bonus', 'malus', 'optimus', 'magnus', 'maximus' e con specifico riferimento al materiale enniano – A. RISICATO, *Lingua parlata e lingua d'arte in Ennio*, Messina-Firenze, 1966,² 72 s.); cosa che, per altro verso, testimonierebbe anche una 'povertà' della lingua del tempo: «tutto ciò che è rimarchevole per grandezza è qualificato *magnus*, per qualità, *bonus*» (J. MAROUZEAU, *Quelques aspects de la formation du latin littéraire*, Paris 1949, 109 s., seguito da M. VON ALBRECHT, *Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius*, Heidelberg, 1971, 20 s. e nt. 32). Di fronte a queste indicazioni, ricercare precise valenze concettuali nei riscontri catoniani di 'vir bonus' e di 'bonus' riferito a persone potrebbe apparire, a prima vista, una forzatura. Sennonché, mi sembra che i riscontri che mi accingo a considerare nel testo, a partire dalla *praefatio* del *De agri cultura*, consentano di riconoscere una valenza concettuale determinata, che si stacca da una generica "inespressività" eulogica.

⁵⁴ Cfr., per tutti, E. VILLA, *Attualità e tradizione nell'ideale politico e sociale di "vir bonus" in Catone*, in *Rivista di studi classici*, 1952-53, spec. 97 s.; E. FLORES, *Latinità*

un significato sociale o politico-sociale sia anche la figura in sé del *vir bonus*, come pure, con decisione, si è sostenuto.⁵⁵ Piuttosto, con riferimento a questo brano introduttivo, quel che il complessivo svolgimento del discorso può rivelare è un collegamento tra la qualifica *vir bonus* e la valutazione del profilo interiore.⁵⁶ Nel passaggio che qui interessa, Catone comincia col dire che, quando i *maiores* elogiavano un *vir bonus*, lo facevano sottolineando che egli era un ‘*bonus agricola* e un *bonus colonus*’; quindi, aggiunge che colui il quale era lodato in questi termini si riteneva che fosse elogiato ‘*amplissime*’. Ora, se il raffronto che immediatamente segue tra la figura del *mercator* e quella dell’*agricola* fosse autonomo e slegato rispetto a questa menzione dell’antico *laudari*, dovremmo concludere che il testo lascia del tutto impregiudicata la questione del significato della qualifica ‘*vir bonus*’. Sennonché, a me sembra che il particolare tenore del § 4, nel quale la celebrazione dell’*agricola* è interamente costruita attraverso forme intensive (*fortissimi; strenuissimi; maximeque pius; stabilissimusque; minimeque invidiosus; minimeque male cogitantes*), si ricollegli direttamente al precedente ‘*amplissime laudari*’, fungendo da esplicitazione dell’assunto secondo cui per un *vir bonus* esser qualificato *bonus agricola bonusque colonus* era ritenuto un grandissimo elogio. Se questa impressione è fondata, consegue che le caratterizzazioni dell’*agricola* sul piano delle *virtutes* e dell’*habitus* interiore elencate in questo paragrafo (l’*agricola* è

arcaica e produzione linguistica, Napoli 1978, 70 ss.; A.E. ASTIN, *Cato the Censor*, Oxford 1978, 250 ss.; G. MASSA, *La formazione del concetto d’Italia. Tradizioni politiche e storiografiche nell’età precedente la ‘rivoluzione romana’*, Como 1996, 23 ss.; M. JEHNE, *Cato und die Bewahrung der traditionellen res publica*, in G. Vogt Spira–B. Rommel (hrsg.), *Rezeption und Identität. Die kulturelle Auseinandersetzung Roms mit Griechenland als europäische Paradigma*, Stuttgart 1999, 125 e nt. 65.

⁵⁵ Cfr., ad es., E. FLORES, *Latinità arcaica* cit., 71 (il quale assume senz’altro trattarsi di una “indicazione di *status*” e qualifica il *vir bonus* come “un ottimate insomma riguardo allo stato sociale”); M. JEHNE, *Cato* cit., 125.

⁵⁶ È del tutto gratuita la ricostruzione di J.-PH. DUNAND, *Le transfert fiduciaire: «donner pour reprendre. Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la fiducia-gestion*, Bale-Genève-Munich 2000, 175, secondo cui il richiamo di Catone al fatto che i *maiores* attribuivano al *bonus vir* i tratti del *bonus agricola bonusque colonus* «s’inscrit dans la tradition du droit civil, selon laquelle le *bonus vir* est celui qui se contente de respecter les conseils des ancêtres et d’observer le lois et préceptes (cf. Horatius, *Épître*. 1.16.40)».

un soggetto in grado di generare *viri fortissimi et milites strenuissimi*;⁵⁷ dal suo lavoro si ottiene un guadagno ‘*pius*’;⁵⁸ coloro che si impegnano nell’agricoltura ‘*minime male cogitantes sunt*’⁵⁹) sono da riferire, indirettamente, anche al *vir bonus*.

Proseguendo nella lettura del trattato, si incontra, in *agr.* 4.1, la prescrizione ‘*vicinis bonus esto*’. Essa esprime chiaramente la prescrizione di tenere un comportamento improntato a rettitudine: nell’immediato seguito, infatti, Catone afferma che il proprietario non deve tollerare che i suoi schiavi commettano atti molesti o delittuosi (‘*familiam ne siveris peccare*’); comportamento al quale corrisponderà un atteggiamento bendisposto e solidale da parte degli stessi vicini (‘*si te libenter vicinitas videbit* rell.’).⁶⁰

E ancora oltre, in *agr.* 14.3 si indica la somma di denaro che, per la costruzione della *villa*, dovrà versare al *faber* il *dominus b o n u s*, “che metta a disposizione *bene* tutto il materiale che occorre *et nummos fi d e b o n a soluat*”.

⁵⁷ Si tenga presente, al riguardo, il collegamento di ‘*strenuus*’ con ‘*bonus*’ in Cato, *Orig.* 78 (‘*populi boni et strenui*’) e in *or. fig.* 2 Sblend. = 18 Malc. (‘*Maiores seorsum atque diversum pretium paravere bonis atque strenuis, decurionatus, optionatus, hastas donasticas aliosque honores*’), sui quali cfr. R. TILL, *La lingua di Catone* cit., 140 s. Al di là di un possibile uso in chiave endiadica, è possibile riconoscere un’allusione, accanto al vigore fisico e al forte impegno (‘*strenui*’), anche al coraggio e alla lealtà nei confronti del *populus Romanus* e dell’esercito. Per altri riscontri (più tardi) di questa coppia di qualifiche cfr. J. HELLEGOUARC’H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972, 485 ntt. 9 e 10.

⁵⁸ Opportunamente E. FLORES, *Latinità arcaica* cit., 73 s. segnala l’attitudine dell’aggettivo ad indicare, oltre che «un profitto legittimo, conseguito senza ricorrere a metodi delittuosi» (sul tipo, aggiungo io, del ‘*pecuniam magnam b o n o m o d o invenire*’ dell’elogio funebre di L. Metello – trascritto *supra*, in nt. 38 –, su cui, per tutti, E. GABBA, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, in ID., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano 1988, 28 ss.), anche «una valenza sacrale» attestata dai «relitti di religiosità arcaica e contadina di cui è portatore l’intero testo del *de agri cultura*».

⁵⁹ Conformemente, invece, alla complessiva lettura in chiave sociale e, rispettivamente, socio-politica del discorso catoniano, E. FLORES, *Latinità arcaica* cit., 72 s. intende questa affermazione come un riferimento a “benpensanti”, “non già dei coltivatori ma degli imprenditori agrari che investono per il profitto”, e dal canto suo, E. VILLA, *Attualità e tradizione* cit., 97 interpreta nel senso che il guadagno che si ottiene con l’agricoltura è “modesto sì [...], ma d’altra parte sufficiente tanto da non suscitare per la sua esiguità dei cattivi pensieri negli agricoltori stessi, cioè delle velleità rivoluzionarie».

⁶⁰ Cfr. anche la ‘lettura’ del brano catoniano in Colum., *R.R.*, I.3.5.

Di Catone occorre, infine, considerare un frammento dell'orazione *In Q. Minucium Thermum De falsis pugnis* (del 190), in cui Catone stigmatizza in modo vibrante l'operato di Minucio Termo, seguace degli Scipioni, il quale, durante le operazioni militari in Liguria, aveva fatto arbitrariamente fustigare dieci magistrati di un *municipium* alleato, in quanto, a suo dire, essi non avevano curato bene i rifornimenti a lui destinati:⁶¹

or. frg. 42 Sblend. = 58 Malc. Dixit a decemviris parum bene sibi cibaria curata esse. iussit vestimenta detrahi atque flagro caedi. decemviros Bruttiani verberavere, videre multi mortales. quis hanc contumeliam, quis hoc imperium, quis hanc servitutem ferre potest? nemo hoc rex ausus est facere: eane fieri bonis, bono genere gnatis, boni consultiis?⁶² ubi societas? ubi fides maiorum? insignitas iniurias, plagas, verbera, vibices, eos dolores atque carnificinas per dedecus atque maximam contumeliam, inspectantibus popularibus suis atque multis mortalibus, te facere ausum esse? set quantum luctum, quantum gemitum, quid lacrimarum, quantum fletum factum audivi! servi iniurias nimis aegre ferunt: quid illos, bono genere gnatos, magna virtute praeditos, opinamini animi habuisse atque habituros, dum vivent?

Si è autorevolmente sostenuto che la sequenza 'bonis, bono genere gnatis' formerebbe un'espressione unitaria, indicante gli "appartenenti a classe socialmente elevata".⁶³ Sennonché, nei due testi (di Terenzio e

⁶¹ Cfr., per tutti, MT. SBLENDORIO, *M.P. Catonis Orationes Reliquiae* (d'ora in poi: *OR.*), 1982, 193 s.

⁶² Per il mantenimento della lezione 'consultiis' (presente nei manoscritti di Gell. 10.3.17), anziché 'consulitiis', cfr., opportunamente, M.T. SBLENDORIO, *OR. cit.*, 198 (la studiosa, peraltro, ragionevolmente ipotizza che la proposta di leggere 'consulitiis' è forse suggerita dalla presenza dell'infinito 'fieri', che, però, trattandosi di un *infinitivus indignantis* – *op. cit.*, 197 s. –, non necessita di un verbo che lo regga). Quanto al significato preciso dell'espressione 'boni consultiis', si registrano differenti posizioni: ad es., P. CUGUSI – M.T. SBLENDORIO CUGUSI (Catone, *Opere cit.*, I, 279): "persone ... ritenute gente dabbene"; A.E. ASTIN, *Cato the Censor*, cit., 327: "men of good counsel"; M. PANI, *La politica in Roma antica*, cit., 44: "(persone) che sanno cos'è il bene"; M. McDONNELL, *Roman Manliness*, cit., Cambridge 2006, 54 nt. 114: "good men with good intentions".

⁶³ M.T. SBLENDORIO, *OR. cit.*, 198. Cfr., sostanzialmente, anche T. SINKO, *De Romanorum viro bono*, Cracoviae 1903, 8. Deriva dalla ingiustificata lettura 'boni

di Cicerone),⁶⁴ addotti quali pretesi riscontri di un uso quasi stereotipo della sequenza in funzione unitaria e con accezione sociale, la qualifica in esame potrebbe anche leggersi come riferita ad un profilo morale del soggetto, quale dato ulteriore accanto all'appartenenza ad un buon casato: questi due testi, cioè, non costituiscono ragione per dubitare della lettura più naturale ed immediata, che postula che 'bonis', accanto a 'bono genere gnatis', abbia una sua autonoma funzione descrittiva. D'altra parte, il fatto che gli stessi soggetti (i decemviri vittime di Termo) sono indicati, dapprima, come 'boni, bono genere gnati' e, successivamente, come 'bono genere gnati'⁶⁵ non costringe a pensare che la prima formuletta fosse perfettamente comprimibile nella seconda, con conseguente appiattimento di 'boni' sull'indicazione socialmente connotata 'bonum genus'. Piuttosto, Catone ben potrebbe aver richiamato, nel seguito del discorso, solo la locuzione 'bono genere gnati' perché questa soltanto si prestava ad impostare, in un'ottica di tipo sociale, un'antitesi rispetto al cenno ai 'servi' con i quali si apre la correlazione; mentre la presenza di 'magna virtute praeditos' accanto alla riproposta indicazione 'bono genere gnati' parrebbe avere la funzione di riprendere gli altri due elementi della precedente formulazione ternaria e cioè 'bonis' e 'boni consultiis':⁶⁶ il che, dunque, orienterebbe per un collegamento tra l'esser qualificati 'boni' e il distinguersi *virtute* (quale che possa essere il senso di questo richiamo alla *virtus* rispetto ai valori di 'bonus' che abbiamo constatato nel *De agri cultura*: virtù

consultiis' (cfr. la nt. prec.) – che riferisce 'boni' ai senatori, dinanzi ai quali Catone pronunciava la *suasio* (M.T. SBLENDORIO, *OR. cit.*, 194) – la citazione di questo passo da parte di J. HELLEGOUARCH, *Le vocabulaire* cit., 488 e nt. 3 quale riscontro di un impiego della qualifica 'bonus' come «réservée aux classes supérieures et spécialement aux membres de l'ordre sénatorial».

⁶⁴ Ter., *Phorm.* 115 '...illam civem esse Atticam, bonam bonis prognatam...'; Cic., *Flacc.* 18 'Adulescens bonus, honesto loco natus...'.
⁶⁵ La circostanza è segnalata da B. ALBANESE, *La sponsio* cit., 146 (= *Scritti* cit., 218).

⁶⁶ Analogamente, pur in riferimento al solo elemento 'boni consultiis', M.T. SBLENDORIO CUGUSI, *M.P.Catonis orationum reliquiae*, Torino 1982, 198. M. MCDONNELL, *Roman Mainless* cit., 54 nt. 114, invece, afferma perentoriamente «But clearly *magna virtute praeditos* is not the same as *bonis ...bonis consultiis*»: l'autore è, verosimilmente, condizionato dalla traduzione della locuzione 'boni consultiis' come 'with good intentions' (*supra*, nt. 62) e dal convincimento di fondo (*op. cit.*, spec. 12-71), secondo cui 'virtus' nel latino arcaico ha esclusivamente "a martial meaning".

militari – e cioè fermezza, coraggio, lealtà –, o *pietas*, o *fides*, o rettitudine o altro ancora).

6. Con i dati fin qui raccolti si coordina perfettamente l'escogitazione della *formula fiduciae* – risalente, al più tardi, all'epoca nella quale si iscrive la produzione catoniana⁶⁷ –, in ragione della presenza, al suo interno, delle parole '*ut inter bonos bene agier oportet*'.

Ciò che qui rileva – a prescindere dall'esatta natura e dalla completa *conceptio verborum* di questa azione e, in particolare, dalla collocazione dei trascritti termini all'interno della *formula*⁶⁸ – è il fatto in sé della creazione di un'*actio* che prevedeva un accertamento giudiziale circa la conformità o meno dell'operato delle parti ad un modello di *vir bonus*. Certo, nella comparazione prevista dalla regola di cui parla Catone verrebbe in questione una valutazione avente per oggetto la personalità e la condotta di vita dei contendenti complessivamente assunte, laddove in questo caso si tratta della verifica circa la rispondenza o meno di uno specifico comportamento ad un modo di agire astrattamente prefigurato. Nondimeno, si tratta pur sempre, in una comune prospettiva di fondo, di un meccanismo giudiziale nel quale, ai fini della risoluzione di una controversia tra privati, viene in rilievo la riconduzione al modello comportamentale dei '(viri) boni'. Ebbene, che i 'tipizzati' (*viri*) *boni* cui si allude nella *formula fiduciae* siano considerati tali in relazione al profilo morale, e segnatamente in relazione al valore del rispetto dell'affidamento,⁶⁹ è

⁶⁷ Per una collocazione agli inizi del II secolo a.C. cfr., in particolare, N. BELLOCCI, *La tutela della fiducia nell'epoca repubblicana*, Milano 1974, 41 ss. e, da ultimo, J.-PH. DUNAND, *Le transfert fiduciaire* cit., 158, e ivi nt. 699 con lett.

⁶⁸ Per tali questioni rinvio alla rassegna critica compiuta da R. CARDILLI, «*Bona fides*» *tra storia e sistema*, Torino 2004, 33 nt. 61.

⁶⁹ Il carattere essenziale dell'affidamento rispetto al fenomeno negoziale della *fiducia* è, notoriamente, attestato dalle affermazioni di Cic., *de nat. deor.* 3.74 '*...inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati pro socio fiduciae, reliqua quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, ...*' e Cic., *top.* 10.42 '*...Si tutor fidem praestare debet, si socius, si cui mandaris, si qui fiduciam acceperit, debet etiam procurator...*', nonché dall'uso della formuletta '*fidi fiduciae causa*' (su cui, da ultimo, L. PEPPE, *La vastità del fenomeno fiduciario nel diritto romano: una prima riflessione*, in M. LUPOI (a cura di), *Le situazioni affidanti*, Torino, 2006, 41 s.); per Cic., *off.* 3.61; 3.69-70 e *top.* 17.66 (nei

un dato del quale non può certo dubitarsi.

7. Un ulteriore riscontro concettuale in linea con quanto fin qui constatato proviene da alcuni documenti ufficiali riguardanti l'ambito dei rapporti internazionali.

Mi riferisco alla circostanza che nel testo del *SC de Narthaciensium et Melitaeensium litibus* (del 140a.C. circa),⁷⁰ di due delibere senatorie del 139 e 135 a.C. circa, riferite da Giuseppe Flavio nelle sue *Antichità giudaiche*,⁷¹ del *SC et Foedus cum Astypalaeensibus* (del 105a.C.),⁷² del *SC de Stratonicensibus* (dell'81a.C.)⁷³ e in un'epistula di Ottaviano alle autorità di Rhosos (42-35a.C.),⁷⁴ gli ambasciatori di comunità straniere sono designati con l'epiteto ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοί; e che nel *SC de Asclepiade et Clazomenio et sociis* (del 78a.C.)⁷⁵ lo stesso appellativo si trova attestato in relazione a privati destinatari di privilegi ed esenzioni di vario tipo.

La presenza di questa indicazione elogiativa è stata qua e là segnalata in dottrina.⁷⁶ Ma, per quanto ne so, non ci si è soffermati sul suo preciso significato.

Ora, nel primo gruppo di testi l'appellativo completo degli ambasciatori è ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου'. Poiché la ripetizione dell'epiteto implica che in entrambi i casi esso esprima una prospettiva concettuale omogenea e poiché in relazione al δῆμος la qualifica non può che riferirsi al comportamento leale e fedele verso il *populus*

quali i *verba* della *formula fiduciae* sono in vario modo accostati alla clausola '*ex fide bona*') rinvio ad un apposito studio al quale sto attualmente attendendo.

⁷⁰ IG IX/2 n. 89 = Syll. n. 674 = SHERK, *Roman Documents from the Greek East*, Baltimore 1969, n. 9: ll. 16-18 e 39-41.

⁷¹ Ios. Flav., *Ant. Iud.* XIV.8.5 (146) e, rispettivamente, XIII.9.2 (260 e 264).

⁷² IG XII/3 n. 173 = CIGr. n. 2485 = IGRR IV n.1028 = SHERK n. 16: ll. 3-4.

⁷³ Syll. n. 523 = SHERK n. 18: l. 70.

⁷⁴ SHERK n. 58 = RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006, 31: l. 77.

⁷⁵ FIRA I n. 35 = SHERK n. 22: l. 10.

⁷⁶ Cfr., ad es., F. DI MARTINO, *Storia della costituzione romana*,² II, Napoli 1973, 26 e nt. 24; 34; H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in W. ECK-H. WOLFF (hrsg.), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln-Wien, 1986, 58; R.FIORI, *Fides e bona fides cit.*, 248.

Romano,⁷⁷ può concludersi che anche in relazione agli ambasciatori a venire in questione è il profilo delle qualità personali (per le quali, certo, essi sono stati scelti a rappresentare la comunità straniera), e non già quello della loro posizione sociale. Quanto, poi, al *SC de Ascelpiade et Clazomenio sociique*, la qualificazione dei navarchi beneficiari del provvedimento come ‘καλοὶ καὶ ἀγαθοί’ trova esplicita motivazione nel fatto che essi si erano impegnati in favore del popolo romano con opera forte e fedele (‘ἐργασία ἔπανδρος καὶ πιστὴ τοῖς δημοσίοις πράγμασιν τοῖς ἡμετέροις’: l. 7).⁷⁸

Si spiega con una solida presenza di questo motivo nella tradizione storiografica più antica e/o come diretta ispirazione da una prassi ufficiale come quella attestata dai documenti appena considerati il racconto di Livio (ambientato nel 205) in 29.19.7, là dove lo storico riferisce che Quinto Fabio, dopo aver ascoltato gli ambasciatori dei Locresi che denunciavano al Senato i gravissimi crimini perpetrati ai danni del loro popolo da Pleminio, propose che il Senato deliberasse, fra altri provvedimenti in favore dei Locresi, che ‘*viros bonos sociosque et amicos eos appellari*’: il proposto riconoscimento pubblico dei Locresi come *viri boni* riprende la designazione ‘*boni ac fideles socii*’, utilizzata dagli stessi ambasciatori in ragione del fatto che, come la città di Locri aveva in precedenza abbandonato l’alleanza con Roma non per spontanea decisione ma perché proditoriamente consegnata ad Annibale, così, una volta ricacciati i Cartaginesi, il ritorno *in dicionem* dei Romani era stato realizzato non solo per la volontà in tal senso dei Locresi, ma anche grazie al loro concreto adoperarsi e al loro valore.⁷⁹ E ancora, alla medesima tradizione concettuale si collega la

⁷⁷ Cfr. le fonti con il binomio ‘*boni et fideles (socii)*’ citate *supra*, in nt. 27.

⁷⁸ Cfr. anche ll. 8-9. In cosa consista l’“opera forte e fedele” si può vedere nell’*epistula* con la quale Ottaviano concede la cittadinanza ed altri privilegi a Seleuco di Rhosos e ai suoi familiari (SHERK n. 58 = RAGGI, *Seleuco di Rhosos* cit., p. 24), e precisamente nel brano in cui giustifica tale concessione (ll. 12-18): «Poiché Seleuco di Rhosos [...] ha combattuto con noi [...], ha sofferto molto e corso grandi pericoli per noi, non indietreggiando mai di fronte ad alcun rischio nella sua fermezza, e ha manifestato tutta la sua devozione e fedeltà alla repubblica, ha associato il suo destino alla nostra salvezza e ha tollerato ogni male per la difesa della repubblica del popolo romano, e in nostra presenza come in nostra assenza ci è stato utile» (trad. A.Raggi).

⁷⁹ Liv. 29.17.2 ‘*quippe, si et culpa defectionis procul a publico consilio absit, et redditum in vestram dicionem appareat non voluntate solum sed ope etiam ac virtute nostra, magis*

risposta che, in un altro racconto liviano (Liv. 22.37.10), il Senato formula agli ambasciatori del re Gerone: *'ab senatu ita responsum regi est: virum bonum egregiumque socium Hieronem esse atque uno tenore, ex quo in amicitiam populi Romani venerit, fidem coluisse ac rem Romanam omni tempore ac loco munificè adiuvisse'*.

8. Un ultimo tassello che occorre brevemente considerare è costituito da un episodio riferito da Cicerone nel cuore della trattazione del *De officiis* dedicata all'individuazione della figura del *vir bonus*:

Cic., *off.* 3.77 <C.> *Fimbriam consularem audiebam de patre nostro puer iudicem M. Lutatio Pinthiae fuisse, equiti Romano sane honesto, cum is sponsionem fecisset ni vir bonus esset. Itaque ei dixisse Fimbriam se illam rem numquam iudicaturum, ne aut spoliaret fama probatum hominem, si contra iudicavisset, aut statuisset videretur virum bonum esse aliquem, cum ea res innumerabilibus officiis et laudibus contineretur.*

C. Flavio Fimbria (console nel 104 a.C.) avrebbe dovuto giudicare in merito ad una *sponsio* diretta ad accertare, tramite una condizione negativa *'ni vir bonus esset'* dello stesso tipo di quella *'ni uir melior esset (Gellius quam Turius)'*, la qualità di *'vir bonus'* del litigante che si era impegnato a pagare il debito condizionato, Lutazio Pinzia, cavaliere senz'altro onesto (*sane honestus*).

Sennonché, Fimbria si rifiuta di giudicare in merito al debito assunto con *sponsio*, per non privare, se avesse giudicato contro Pinzia, della buona reputazione un uomo stimato, o per non risultare, nel caso opposto, che egli aveva stabilito che qualcuno era *vir bonus*, dal momento che (il riconoscimento di) siffatta qualifica "si fondava su innumerevoli casi di osservanza di *officia* e su innumerevoli *laudes*".⁸⁰

indignemini bonis ac fidelibus sociis tam indignas tam atroces iniurias ab legato vestro militibusque fieri.

⁸⁰ Dall'abbinamento con gli *officia* si desume che il termine *'laudes'* allude, cumulativamente, ai meriti e agli elogi acquisiti grazie all'esplicarsi delle *virtutes* (tra le quali, appunto, quelle che presiedono all'osservanza degli *officia*: *infra*, nt. 91): per questo

Il fatto è che, come appositamente sottolinea Cicerone, Fimbria ha presente un concetto assai rigoroso e, per dir così, assai selettivo di *vir bonus*, lo stesso che ha in mente Socrate e che viene contrapposto dall'Arpinate alla visione di altri filosofi⁸¹ (è da intendere: degli epicurei):⁸² siffatto *vir bonus*, non solo giova a chi può e non nuoce ad alcuno (§§ 64 e 76), non agisce *dolose* né *malitiose* (§ 61), non sottrae ad altri per conseguire un proprio arricchimento (§§ 72; 75), ma altresì non cerca alcun vantaggio in modo contrario all'*honestum* neppure se sa che non verrebbe scoperto (§§ 38, 75, 78). L'*exemplum* di Fimbria⁸³ si prestava particolarmente alla costruzione di questa

impiego del termine *laus* nella produzione ciceroniana, cfr., ad es. *Fin.* 5.36; 5.72; *Tusc.* 1.109; 2.46; 2.58; 4.3; 4.17; ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Il testo, dunque, non va letto, in prospettiva filosofica, quale riscontro di una concezione dell'*honestum* come legata al *laudabile* (così, invece, A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De officiis*, 1996, 594, il quale richiama Cic., *off.* 1.14; *de orat.* 2.343; *part. or.* 87).

Per l'uso di *contineri* con l'ablativo nel senso di "fondarsi su", "reggersi su", cfr., a tacer d'altri riscontri, i seguenti §§ dello stesso *De officiis*: 1.17; 1.20; 1.30; 1.159; 2.5; 3.23; 3.70.

⁸¹ Ecco, infatti, come prosegue Cicerone subito dopo aver riportato l'*exemplum* di Fimbria: *off.* 3.77. *Huic igitur viro bono, quem Fimbria etiam, non modo Socrates noverat, nullo modo videri potest quicquam esse utile, quod non honestum sit. Itaque talis vir non modo facere, sed ne cogitare quidem quicquam audebit, quod non audeat praedicare. Haec non turpe est dubitare philosophos, quae ne rustici quidem dubitent? a quibus natum est id, quod iam contritum est vetustate proverbium. Cum enim fidem alicuius bonitatemque laudant, dignum esse dicunt, quicum in tenebris mices. Hoc quam habet vim nisi illam, nihil expedire quod non deceat, etiam si id possis nullo refellente optinere? [78] Videsne hoc proverbio neque Gygi illi posse veniam dari neque huic, quem paulo ante fingebam digitorum percussione hereditates omnium posse convertere? Ut enim, quod turpe est, id, quamvis occultetur, tamen honestum fieri nullo modo potest, sic, quod honestum non est, id utile ut sit effici non potest adversante et repugnante natura.* Gli esempi di Gyge e di colui che si accaparra le eredità con uno schiocco di dita, cui si allude nel § 78, erano stati illustrati da Cicerone, rispettivamente, nel § 38 e nel § 75.

⁸² Per la critica alla posizione degli epicurei cfr., ad es., Cic., *ad fam.* VII.12, *ad Att.* 7.2.4, *leg.* 1.41 (necessità di seguire l'*honestum* pur se il comportamento contrario potrebbe restare occultato e impunito) e *leg.* 1.49.

⁸³ L'episodio è riferito anche in Val. Max.7.2.4 (chiaramente derivato dal racconto di Cicerone) '*Quid illud factum L. Fimbriae consularis, quam sapiens! M. Lutatio Pinthiae splendido equiti Romano iudex addictus de sponsione, quam is cum adversario, quod uir bonus esset, fecerat, numquam id iudicium pronuntiatione sua finire uoluit, ne aut probatum uirum, si contra eum iudicasset, fama spoliaret aut iuraret uirum bonum esse, cum ea res innumerabilibus laudibus contineretur.*' Sulle imperfezioni di questo racconto cfr. B.ALBANESE, *La sponsio* cit., 142 (= *Scritti* cit., 224) e note ivi.

immagine, in quanto conferma l'assunto (§ 64) che non è facile trovare un autentico *vir bonus*.

Purtroppo, Cicerone non fornisce indicazioni sul contesto processuale nel quale si colloca la prestazione della *sponsio*. Di conseguenza, non è possibile stabilire se la fattispecie processuale e la funzione della *sponsio* fossero le stesse di quelle alle quali si riferiva il discorso di Catone;⁸⁴ né è dato sapere se il concepimento di una *sponsio* in termini tali da mettere in gioco, anziché un riconoscimento in chiave comparativa della qualità di *vir melior* (come nel caso attestato da Catone), un'attribuzione in termini assoluti della qualifica *vir bonus* (circostanza che, verosimilmente, dovette determinare l'atteggiamento di Fimbria) fosse già presente nella prassi processuale o se, invece, si sia trattato di un caso nuovo.

Ad ogni modo, quel che rileva è il fatto in sé che la valutazione giudiziale derivante dalla prestazione di una *sponsio* con condizione '*ni vir bonus esset*' viene senz'altro collegata all'osservanza di *officia* e, certo, implicitamente, all'*habitus* interiore dal quale questa osservanza è indotta.⁸⁵ E ciò – è questo il dato che qui rileva – conforta ulteriormente l'idea che anche l'accertamento giudiziale scaturente da una *sponsio* con condizione '*ni vir melior esset*', quale è quella richiamata da Catone, chiamasse in causa una connotazione etica-comportamentale della nozione di *vir bonus* (a meno che non si voglia immaginare un intervenuto mutamento, prima degli anni di Fimbria, rispetto ad una più antica, diversa prospettiva sociale della qualifica: il che, però, costituirebbe una lettura aprioristica, non giustificata da riscontri testuali e, anzi, in contrasto con tutti i riscontri testuali di cui disponiamo e che si sono fin qui raccolti).

⁸⁴ Lo ritiene probabile B. ALBANESE, *La sponsio* cit., 151 s. (= *Scritti* cit., 223 s.), il quale riguardo all'utilizzazione della *sponsio* prospetta due diverse ipotesi: o Pinzia era il convenuto, e allora puntava ad ottenere, con il *iudicium ex sponsione*, un riconoscimento quale *bonus vir*, che lo avrebbe collocato almeno in posizione di parità rispetto all'avversario: cosa che, giusta l'antica regola, gli avrebbe procurato l'assoluzione; oppure Pinzia era attore di fronte ad un avversario notoriamente non qualificabile come *bonus*, e allora, puntando al superamento dell'avversario stesso sul piano delle qualità personali (e in mancanza di prove circa la pretesa principale) avrebbe ottenuto la condanna del convenuto.

⁸⁵ Cfr. *infra*, nt. 91.

9. In conclusione, l'esperienza giudiziaria di Aulo Gellio in occasione della quale il frammento di orazione catoniana è richiamato (*supra*, § 2), gli impieghi del contrappunto *boni/mali* e della qualifica *bonus vir* conservati sia negli scritti dello stesso Catone che nelle fonti antecedenti e coeve alla sua produzione (*supra*, §§ 4 e 5), l'*ut inter bonos agi* quale metro dell'accertamento giudiziale dell'*actio fiduciae* (*supra*, § 6), le attestazioni dell'appellativo '*bonus vir*' e '*boni viri*' riconosciuto ai legati e agli abitanti di comunità straniera (*supra*, § 7), la presa di posizione del giudice Fimbria in relazione ad una *sponsio* con condizione negativa '*ni vir bonus esset*' (*supra*, § 8): sono tutti elementi – ai quali, in definitiva, possono aggiungersi anche i puntuali riscontri offerti nelle orazioni ciceroniane *pro Murena* e *pro Roscio comoedo* (*supra*, § 3) – che concorrono a far ritenere che anche con riferimento al criterio giudiziale e al connesso espediente della *sponsio* processuale ai quali accenna Catone la qualifica *bonus vir* dovette connotarsi direttamente ed esclusivamente in senso etico-comportamentale. Conclusione che ottimamente si coordina (a questo punto, lo si può ben apprezzare) con il tenore formale dell'antica regola '*...ei potius credendum esse*', che coinvolge, attraverso l'uso di '*credere*', il valore della *fides*:⁸⁶ in un ordine di idee omogeneo rispetto a quello che regge e indirizza la valutazione del giudice sulla personalità dei litiganti, chiudere giudizialmente la controversia equivale a “prestar fede” ad uno dei contendenti.

10. A commento del criterio decisionale in esame, Albanese⁸⁷ opportunamente osservava: «si tratta d'una regola attraverso la quale si esprime la caratteristica attitudine empirica che informa di sé la più antica giurisprudenza romana, non già sollecita verso la costruzione di schemi sistematici o verso l'elaborazione di criteri astrattamente giusti, bensì preoccupata di stabilire criteri atti a garantire alle controversie una soluzione pratica chiara, equa e socialmente accettabile».

A questa notazione, limpida ed incisiva, aggiungo assai brevemente, per parte mia, che il riconoscimento giudiziale della

⁸⁶ Sulla circostanza che il verbo *credere* implica un coinvolgimento della *fides* ha già richiamato l'attenzione lo stesso Albanese (*La sponsio* cit., 145 = *Scritti* cit., 217), ma al diverso scopo di argomentare in favore dell'alta risalenza della regola.

⁸⁷ *La sponsio* cit., 145 (= *Scritti* cit., 217).

natura di *bonus* o di *melior vir* in base alle qualità morali del contendente sì come tradotte in comportamenti (e riferite da *patroni* o testimoni) è meccanismo che si iscrive in quel più ampio fenomeno culturale e sociale consistente nel rilievo della considerazione dei comportamenti del singolo da parte della comunità, del quale sono manifestazioni, tra altre: gli *exempla virtutis*, modelli di comportamento da imitare;⁸⁸ il motivo, rilevante anche sul terreno politico, della *fama*, che si fonda sull'osservazione dei comportamenti;⁸⁹ le *laudationes* e le *laudes*, forme di trasmissione dei *facta* degli antenati e, rispettivamente, veicoli dell'approvazione della condotta virtuosa di un consociato;⁹⁰ il rilievo del *pudor*, virtù consistente nella disposizione d'animo di chi avverte e tiene in considerazione, orientando il proprio comportamento, la valutazione dei consociati: non a caso, è proprio il *pudor*, insieme con la *fides*, a presiedere all'osservanza degli *officia*, e cioè dei doveri sociali avvertiti, in forza del loro intrecciarsi in una trama di relazioni interpersonali, come tessuto connettivo fondamentale della comunità,⁹¹ l'adempimento dei quali, peraltro (come attesta l'episodio di Fimbria: *supra*, § 8), rientra fra gli elementi di valutazione ai fini del riconoscimento della qualifica di *vir bonus*.

Altre due brevi considerazioni, infine, sulla caratterizzazione in sé di *vir bonus* quale oggetto di siffatta valutazione da parte del corpo sociale.

La prima. È forse il caso di esplicitare, per fugare possibili equivoci, che sostenere, come mi pare necessario sulla base delle oggettive indicazioni testuali di cui disponiamo, che il concetto di *vir bonus* nel III-II secolo a.C. chiama in causa il profilo delle qualità morali e del comportamento in cui esse si traducono, anziché il profilo dello *status* sociale o della posizione economico-sociale, non

⁸⁸ Sui quali cfr. gli autori citati in K.-J. HÖLKEKAMP, *Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jhd. v. Chr.*, Stuttgart 1987, 208 nt. 46.

⁸⁹ Cfr., per tutti, J.D. EARL, *The moral and political tradition* cit., 30 s.

⁹⁰ Cfr., per tutti, H. FLOWER, *Ancestor Masks* cit., 128 ss.

⁹¹ Sulla figura dell'*officium* rinvio alla bibl. citata in G. FALCONE, "Obligatio est iuris vinculum", Torino 2003, 88 nt. 238; ivi, pp. 81 s. per il nesso tra *officium* e *pudor* (alle fonti citate si aggiunga Plaut., *Trin.* 697 'is est honos homini pudico, meminisse officium suum'); pp. 88 ss. per il collegamento tra l'*officium*, la pratica dello scambio di *beneficia*, l'*amicitia* e la *necessitudo*; pp. 91 ss. per il collegamento tra *officium* e *fides*.

significa dimenticare che, in ogni epoca, i valori morali sono stati concepiti e variamente modulati, nei loro stessi contenuti, quali espressioni delle esigenze e dei cambiamenti della società; né significa trascurare che i giudizi negativi (*ignominia, infamia*) che colpiscono la fama e il buon nome di un individuo avevano evidenti ricadute sul piano giuridico-sociale;⁹² né, ancora, significa perdere di vista che alcune virtù che si trovano collegate, nelle fonti, alla nozione di *vir bonus*, quali la *sapientia* o la *strenuitas*, possono consistere anche nell'impegnarsi per i consociati.⁹³ Le predette prospettive di stretto collegamento tra dimensione etica e dimensione sociale non vengono toccate dal risultato ottenuto con la presente indagine, e rimangono ferme e scontate.⁹⁴ Invero, quel che si è sostenuto in queste pagine è che, con riferimento al suddetto arco temporale,⁹⁵ la qualifica '*vir bonus*' – come attestano univocamente le fonti in relazione al linguaggio comune, alla prassi giudiziaria e ai documenti ufficiali — non indica di per sé una valutazione assunta dal punto di vista sociale (o economico-sociale) né è espressione di appartenenza ad un elevato *status* sociale, bensì esprime di per sé una connotazione positiva che concerne esclusivamente il profilo morale: tant'è che in relazione a soggetti (i *clientes*) appartenenti ad uno stesso strato sociale (basso, notoriamente) si poteva distinguere tra *boni* e *mali*, con

⁹² Cfr. la densa ed incisiva ricostruzione d'insieme di B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 403 ss.

⁹³ Per la *sapientia* cfr. *supra*, nt. 38; per la *strenuitas* cfr. su nt. 25.

⁹⁴ Come pure, può condividersi la recente affermazione (R. FIORI, *Fides e bona fides* cit., 242 ss.) secondo cui, essendo la collocazione di un individuo nella gerarchia sociale collegata ad una specifica *dignitas*, da un soggetto collocato in posizione 'alta' ci si aspettava il possesso di determinati valori interiori e l'osservanza di determinati doveri. Il dato delle fonti quale è emerso dall'indagine qui svolta impedisce, però, di procedere in senso inverso, risalendo dalla qualifica '*vir bonus*' all'appartenenza al rango o *status* sociale.

⁹⁵ È noto, peraltro, che nel I secolo a.C. si afferma, in connessione con le vicende della lotta politica, un impiego della qualifica (*vir*) *bonus* con connotazione politica, attestato, in particolare, nella produzione ciceroniana (accanto alla ricorrente presenza, all'interno di essa, dell'originaria accezione etica-comportamentale): cfr., per tutti, E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954, spec. 159 ss.; W.K. LACEY, "Boni atque improbi", in *Greece & Rome*, 17, 1971, 3 ss.; J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire* cit., 484 ss.; G. ACHARD, *L'emploi de boni, boni viri, boni cives et de leurs formes superlatives dans l'action politique de Cicéron*, in *Les Études Classiques*, 41, 1973, 207 ss.; N. WOOD, *Cicero's Social & Political Thought*, Oxford 1988, spec. 189 ss.).

riferimento appunto alle qualità interiori e alla condotta di vita (Plaut., *Men.* 575-577).⁹⁶

La seconda. Riterrei che l'affermazione del modello etico del *vir bonus* – che appare come acquisito già nella metà del III secolo, giusta il contenuto dell'elogio di L.Cornelio Scipione, e che è insistentemente richiamato nelle commedie plautine – possa coordinarsi ad importanti e risapute trasformazioni economico-sociali e politiche: penso, in particolare, da un lato, alla formazione di una *nobilitas* patrizio-plebea, alla quale dovette corrispondere una nuova etica di gruppo, che legava il prestigio del singolo non più alla nascita, bensì alle sue qualità interiori e ai suoi conseguenti comportamenti personali;⁹⁷ dall'altro lato, sul versante economico, a vicende quali lo sviluppo della *mercatura* e l'affermarsi del connesso ideale del profitto,⁹⁸ che potrebbero aver fatto avvertire l'esigenza di tipizzazione di un comportamento ispirato a lealtà e correttezza.⁹⁹

⁹⁶ *Supra*, § 4 su ntt. 22-23. Con riferimento ad un'epoca di poco successiva a quella che ha formato oggetto specifico dell'indagine, si ricordi la circostanza che Cicerone (*pro Rosc. com.* 18-19, su cui *supra*, § 3 su nt. 17) poteva parlare, sempre sulla base del profilo interiore e dei comportamenti, di '*vir bonus*' e addirittura di '*vir optimus*' e di '*vir primarius*' con riguardo ad un attore, e cioè con riguardo ad un soggetto che si collocava, notoriamente, tra i livelli più bassi nella gerarchia e nella considerazione sociali.

⁹⁷ Cfr., per tutti, D. EARL, *The moral and political tradition* cit., 11 ss.; K.-J. HÖLKESKAMP, *Die Entstehung der Nobilität* cit., spec. 204 ss.; M.PANI, *La politica in Roma antica* cit., 44 ss.; ID., *Il costituzionalismo di Roma antica*, Bari 2010, 65s. Superfluo aggiungere che nemmeno questa circostanza, ove ritenuta ammissibile, porta a ritenere che la qualifica *vir bonus* in sé stessa abbia una connotazione sociale, anziché morale.

⁹⁸ È sufficiente rinviare ai contributi, particolarmente attenti all'intreccio tra le prospettive economiche e sociali del fenomeno, raccolti in E. GABBA, *Del buon uso della ricchezza* cit., spec. 19 ss.; 27 ss.; 45 ss.; 49 ss.; 69 ss.

⁹⁹ Si ricordi il richiamo, nell'elogio di Cecilio Metello, al '*pecuniam magnam bono modo invenire*' (*supra*. nt. 38) e il cenno, in Cato, *agr. praef.* 4, al *pius quaestus* ottenuto dal *bonus agricola-bonus vir* (*supra*, su nt. 58).

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011
da Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Pa)

